

BOZZE DI STAMPA

26 aprile 2010

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

**Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense
(601, 711, 1171, 1198-A)**

ORDINI DEL GIORNO

G100

PORETTI, PERDUCA, BONINO, ICHINO, SANGALLI

Il Senato,

premesso che:

la proposta di riforma in esame attribuisce la potestà regolamentare al Consiglio nazionale forense (CNF), rimettendo alle decisioni di quest'ultimo la disciplina di numerosi importanti aspetti della professione forense (articolo 3 e seguenti e articolo 32 e seguenti del disegno di legge);

considerato che:

siffatta attribuzione risulta in contrasto con i principi comunitari di concorrenza che esigono una netta distinzione tra la regolazione autoritativa delle attività private, che deve essere appannaggio di soggetti pubblici, effettiva espressione di interessi generali, e le varie forme di autodisciplina dei propri interessi che possono essere dettate dagli stessi privati interessati,

impegna il Governo:

– a provvedere a modificare il testo eliminando la previsione di un'attribuzione di potestà regolatoria in capo al CNF, che si trova di per sé in una posizione di conflitto di interessi, in quanto tale disposizione potrebbe determinare importanti restrizioni della concorrenza tra i professionisti.

G101

PORETTI, PERDUCA, BONINO, ICHINO, SANGALLI

Il Senato,

premessi che:

secondo il parere dell'Antitrust, le nuove misure relative all'accesso alla professione, previste nel disegno di legge in esame, irrigidiscono la scelta di chi vorrebbe intraprendere la carriera forense, prevedendo nuovi ostacoli e limitazioni per lo svolgimento del tirocinio e limitando in tal modo la flessibilità dell'aspirante avvocato che, in una fase del tutto prodromica e densa di incertezze rispetto al momento dell'effettivo inizio dell'attività con il conseguimento del titolo, è indotto a scegliere, in via esclusiva, la professione forense (articoli 40-42 del disegno di legge);

l'Antitrust, osserva inoltre, che l'iscrizione al registro dei praticanti, per la quale oggi è richiesto soltanto il possesso della laurea magistrale in giurisprudenza, secondo quanto previsto nel disegno di legge in esame, viene subordinato al superamento di un test di ingresso;

la fallacia di tali tecniche di selezione si è già manifestata in altri processi selettivi per l'accesso a carriere giuridiche e ciò rende, pertanto, simili strumenti ostacoli ingiustificati. Discorso analogo vale per la prova di preselezione prevista come condizione per l'accesso all'esame di abilitazione in aggiunta alla compiuta pratica;

numerose sono le nuove limitazioni relative all'attività del praticante. Così, ad esempio, si richiede che la pratica venga svolta presso lo studio di un avvocato con almeno 5 anni di anzianità. Ogni avvocato non si potrà avvalere di più di due praticanti. Si introduce l'incompatibilità dell'attività di tirocinio con qualsiasi rapporto di impiego pubblico o privato, con l'esercizio dell'attività di impresa e con lo svolgimento anche di altri tirocini;

viene limitato l'ambito di attività professionale proprio del tirocinante, prevedendo così che lo stesso, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, possa esercitare attività professionale iscrivendosi all'albo dei praticanti abilitati al patrocinio, ma soltanto in sostituzione dell'avvocato presso cui svolge la pratica e per i procedimenti civili e penali di minore entità;

considerato che:

si tratta di innovazioni significativamente peggiorative dello *status* del praticante abilitato, che riducono fortemente i margini di autonomia e di libertà economica di quest'ultimo nelle more del conseguimento del titolo di avvocato;

inoltre, non risponde ai requisiti di necessità e proporzionalità la disposizione che limita la validità del certificato di compiuta pratica alle sole tre sessioni di abilitazione successive. In caso di mancato superamento dell'esame di abilitazione nel corso delle tre sessioni successive, il praticante sarebbe costretto a ripetere il periodo di tirocinio;

a tale complesso normativo si aggiunga che, malgrado fosse stato previsto in uno dei testi originariamente in discussione presso la Commissione, nell'attuale disegno di legge non si prevede alcun tipo di remunerazione o compenso del praticante, disponendosi peraltro che lo svolgimento della pratica non comporta l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato;

tale complessiva disciplina, dal punto di vista concorrenziale, appare idonea ad avvantaggiare le posizioni economiche degli avvocati abilitati che possono avvalersi dell'attività dei tirocinanti eventualmente a titolo gratuito, e risulta persino peggiorativa rispetto a quanto attualmente previsto nel Codice deontologico degli avvocati, laddove, all'articolo 26, comma 1, è sancito che, dopo un periodo iniziale, «l'avvocato deve fornire al praticante [...] un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto». Non contemplare nella proposta di riforma una disposizione di analogia portata aggrava la posizione del tirocinante, consolidando la prassi che vede spesso il praticante costretto ad offrire i propri servizi in cambio della semplice possibilità di svolgere la pratica forense;

impegna il Governo:

- ad intervenire in merito alla regolamentazione del tirocinio escludendo la previsione di oneri ingiustificati a carico del praticante;
 - prevedere lo svolgimento del tirocinio già durante il corso universitario, istituendo a tal fine lauree abilitanti;
 - ridurre la durata del tirocinio e introdurre misure che riducano i costi per chi è obbligato a svolgerlo;
 - prevedere forme di sussidio, premi o borse di studio al fine di garantire a tutti la possibilità di accedere alla pratica professionale;
 - prevedere e valorizzare il tirocinio svolto in forme alternative rispetto a quello effettuato presso gli studi legali privati ovvero presso l'Avvocatura dello Stato, tenendo in considerazione anche, ad esempio, l'attività svolta presso gli uffici legali di imprese ovvero di autorità indipendenti, agenzie pubbliche o altre istituzioni in cui viene svolta attività legale;
 - rinnovare il meccanismo dei corsi di indirizzo professionale, previsti obbligatoriamente ai sensi del presente disegno di legge, in maniera tale che la frequenza a tali corsi possa sostituire validamente il tirocinio, diventandone parte integrante.
-

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.200

CARUSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Disciplina dell'ordinamento forense*). – 1. La presente legge, premessa la specificità della funzione difensiva e a primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti che essa tutela, disciplina, in attuazione dei principi costituzionali che le sono pertinenti e nel rispetto della normativa comunitaria, la professione dell'avvocato e il relativo ordinamento.

2. L'ordinamento della professione forense è preposto:

a) alla regolamentazione dell'esercizio della professione dell'avvocato perché sia garantita la tutela degli interessi individuali e collettivi di chi la svolge o sui quali essa incide;

b) alla valorizzazione della centralità della rilevanza sociale della professione forense, in relazione alla tutela in ogni sede dei diritti, delle libertà e della dignità della persona;

c) a garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'avvocato, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;

d) alla tutela dell'affidamento della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale.

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante uno o più regolamenti che sono adottati, entro due anni dalla sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa consultazione del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF comunica, entro novanta giorni dalla richiesta, le proprie osservazioni agli schemi dei regolamenti da adottarsi, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state da esso individuate come maggiormente rappresentative. Decorso il detto termine, introdotte le modifiche che riterrà opportune alla luce delle osservazioni eventualmente ricevute, il Ministro della giustizia trasmette alle Camere gli schemi dei regolamenti, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate,

perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, parere delle Commissioni parlamentari competenti. Agli schemi dei regolamenti sono allegate le osservazioni del CNF e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, se tempestivamente comunicate.

4. Il Ministro della Giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri di cui sopra, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi dei regolamenti con le sue osservazioni e con eventuali proposte di modificazione, e rende comunicazioni davanti alle competenti Commissioni parlamentari di ciascuna di esse. Le medesime esprimono nuovamente il proprio parere nei trenta giorni successivi.

5. I regolamenti, decorso il termine di sessanta giorni senza che le Camere abbiano provveduto all'espressione dei pareri, ovvero decorsi trenta giorni dalla data in cui il Ministro ha chiesto di rendere le comunicazioni previste dal comma 4, possono essere comunque adottati.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono in ogni caso stabilite, con il regolamento di cui al comma 3 o con uno di essi da adottarsi entro il detto termine, le disposizioni riguardanti il tirocinio, l'esame di Stato e l'accesso alla professione forense.

7. Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, ovvero, qualora siano più d'uno, dalla data dell'entrata in vigore dell'ultimo degli stessi, possono essere adottate, con la medesima procedura dei commi 3 4 e 5, le disposizioni integrative e correttive ritenute necessarie.

8. Il regolamento di cui al comma 3, ovvero i regolamenti, qualora siano più di uno, stabiliscono la data di entrata in vigore delle singole disposizioni cui si riferiscono».

1.201

CARUSO

Al comma 1, sostituire le parole: «nel rispetto» con le seguenti: «in attuazione».

1.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, dopo la parola: «comunitaria» inserire le seguenti: «e dei trattati internazionali».

1.203

VICARI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le norme in essa contenute hanno carattere di specialità».

1.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'ordinamento forense è strumento per garantire la difesa dei diritti e degli interessi legittimi e la consulenza ed assistenza nella interpretazione e nella attuazione del diritto.».

1.4

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di avvocato» inserire le seguenti: «e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti».

1.204

ICHINO, LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, GHEDINI, Ignazio MARINO, MORANDO, PORETTI, TONINI

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) tutela l'affidamento della collettività e della clientela nella competenza e correttezza dello svolgimento della professione in tutti i suoi aspetti, promuovendo l'interesse del cliente in tutti i casi in cui si determinino conflitti di interesse tra lo stesso e l'avvocato;

b-ter) promuove, in ogni forma possibile, il superamento dell'asimmetria informativa tra avvocato e cliente attuale e potenziale circa la qualità, i contenuti specifici e i possibili esiti della prestazione professionale«.

1.205

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, GHEDINI, NEROZZI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «della difesa e della tutela dei diritti» inserire le seguenti: «anche prevenendo il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse».

1.206

CARUSO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «imponendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e favorendo la qualità e l'efficacia» con le seguenti: «prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia».

1.207

CARUSO

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «imponendo» con la seguente: «prescrivendo».

1.208

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, GHEDINI, NEROZZI

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) garantisce la libertà di concorrenza dei professionisti;

d-ter) garantisce il libero ingresso alla professione di avvocato, in conformità al diritto comunitario, e favorisce l'accesso alla stessa delle giovani generazioni. A tal fine prevede come compiti essenziali degli organi nazionali e territoriali l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione di borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico e l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'articolo 11; comprende fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi; prevede, inoltre, la destinazione di una parte delle risorse economiche, ivi comprese

le rendite finanziarie e da utilizzazione del patrimonio, degli ordini, albi e collegi alle suddette iniziative, anche istituendo apposite fondazioni.

1.209

CARUSO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante uno o più regolamenti che sono adottati, entro due anni dalla sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa consultazione del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF comunica, entro novanta giorni dalla richiesta, le proprie osservazioni agli schemi dei regolamenti da adottarsi, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state da esso individuate come maggiormente rappresentative anche in relazione a specifiche materie. Decorso il detto termine, introdotte le modifiche che riterrà opportune alla luce delle osservazioni eventualmente ricevute, il Ministro della giustizia trasmette alle Camere gli schemi dei regolamenti, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, parere delle Commissioni parlamentari competenti. Agli schemi dei regolamenti sono allegate le osservazioni del CNF e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, se tempestivamente comunicate».

1.210

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 3, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «entro quattro anni».

1.211

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 3 sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «entro due anni».

1.212

D'ALIA

Al comma 3, sopprimere le parole da: «previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e,» fino a: «che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF.».

Conseguentemente, al comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, e dei pareri di cui al primo periodo,».

1.213

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, GHEDINI, NEROZZI

Al comma 3, sostituire le parole da: «, previo parere del Consiglio Nazionale Forense» fino al secondo periodo compreso con le seguenti: «sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le materie di sua competenza e previo il parere del CSM per i profili riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento della giustizia e del CNEL per i profili di carattere economico e sociale».

1.214

D'ALIA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF)» con le seguenti: «sentito il parere del Consiglio nazionale forense (CNF)» e sopprimere il secondo periodo.

1.215

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 3 sopprimere le parole: «, per le sole materie di interesse di questa,».

1.216

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 3 sopprimere le parole: «, per le sole materie di interesse di questa,».

1.217

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, GHEDINI, NEROZZI

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previo parere del Consiglio superiore della magistratura per i profili riguardanti l'organizzazione e il funzionamento della giustizia e il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro per i profili di carattere economico e sociale».

1.218

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, GHEDINI, NEROZZI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF.» *con le seguenti:* «e le associazioni forensi maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense».

1.219

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 3 sostituire le parole: «le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni» *con le parole:* «le fondazioni e le associazioni forensi che siano costituite da almeno tre anni».

1.220

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 3, sostituire le parole: «le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni» con le seguenti: «le fondazioni e le associazioni forensi che siano costituite da almeno due anni».

1.221

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 3 sopprimere le parole: «e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF».

1.222

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 3 sopprimere le parole: «e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF».

1.223

VICARI

Al comma 3 sopprimere il terzo periodo.

1.224

VICARI

Sopprimere il comma 4.

1.225

CARUSO

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Il Ministro della giustizia, qualora non intenda con formarsi ai pareri di cui sopra, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi dei regolamenti con le sue osservazioni e con eventuali proposte di modificazione,

e rende comunicazioni davanti alle competenti Commissioni parlamentari di ciascuna di esse. Le medesime esprimono nuovamente il proprio parere nei trenta giorni successivi.

4-*bis*. I regolamenti, decorso il termini di sessanta giorni senza che le Camere abbiano provveduto all'espressione dei pareri, ovvero decorsi trenta giorni dalla data in cui il Ministro ha chiesto di rendere le comunicazioni previste dal comma 4, possono essere comunque adottati».

1.226

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 5.

1.227

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 5.

1.228

VICARI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I regolamenti di cui al comma 3 sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.229

CARUSO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono in ogni caso stabilite, con il regolamento di cui al comma 3 o con uno di essi da adottarsi entro il detto termine, le disposizioni riguardanti il tirocinio, l'esame di Stato e l'accesso alla professione forense».

1.230

VICARI

Sopprimere il comma 6.

1.231

CARUSO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, ovvero, qualora siano più d'uno, dalla data dell'entrata in vigore dell'ultimo degli stessi, possono essere adottate, con la medesima procedura dei commi 3 4 e 5, le disposizioni integrative e correttive ritenute necessarie».

1.232

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 6, sostituire le parole: «Entro due anni» con le seguenti: «Entro cinque anni».

1.233

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 6 sostituire le parole: «Entro due anni» con le parole: «Entro quattro anni».

1.234

MAZZATORTA, DIVINA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ministro della giustizia può promuovere l'azione di annullamento dinanzi il giudice amministrativo avverso i regolamenti di cui al comma 3, entro sessanta giorni dalla data in cui gli siano stati notificati, per motivi di illegittimità».

Art. 2.

2.2

DELLA MONICA, ICHINO, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, Ignazio MARINO, MORANDO, PORETTI, TONINI, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere le parole: «in via abituale e prevalente».

2.200

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 1, sopprimere le parole: «in via abituale e prevalente».

2.201

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «in via abituale e permanente».

2.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, ICHINO, NEROZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui ai commi 5 e 6» con le seguenti: «di cui al comma 2».

2.203

CARUSO

Sopprimere il comma 2.

2.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 2.

2.205

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 2.

2.206

CARUSO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'avvocato, in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, è, in qualsiasi occasione di esercizio della giurisdizione, soggetto necessario e non sostituibile per la tutela effettiva dei diritti e degli interessi della persona.»

2.207

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente: «L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti».

2.208

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei propri diritti».

2.209

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 2, sopprimere le parole: «in ogni sede».

2.210

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «in ogni sede».

2.211

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, LEGNINI, NEROZZI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in attuazione dei principi della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».

2.5

DELLA MONICA, FINOCCHIARO, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, Vittoria FRANCO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta, per chi versa nelle condizioni soggettive previste dalla legge, l'estensione delle tutele previste dagli articoli 16 e 28 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Ministro delle pari opportunità e sentito il Consiglio Nazionale Forense che si esprime nelle forme di cui all'articolo 1, commi 3,4 e 5».

2.212

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 3, sostituire le parole: «L'iscrizione ad un albo circondariale» con le seguenti: «Il superamento dell'esame di stato di cui all'arti-

colo 46» e *sopprimere le parole*: «Possono essere iscritti esclusivamente coloro che hanno superato l'esame di stato di cui all'articolo 46».

2.213

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 3 sostituire le parole: «L'iscrizione ad un albo circondariale» *con le seguenti*: «Il superamento dell'esame di stato di cui all'articolo 46». *Sopprimere le parole*: «Possono essere iscritti esclusivamente coloro che hanno superato l'esame di stato di cui all'articolo 46».

2.214

CENTARO

Al comma 3, dopo le parole: «l'esame di Stato di cui all'articolo 46» *inserire le seguenti*: «, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge».

2.215

D'ALIA

Al comma 3, dopo le parole: «all'articolo 46» *inserire le seguenti*: «nonché docenti universitari in materie giuridiche, magistrati e dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali in possesso della laurea in Giurisprudenza».

2.6

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, GHEDINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «coloro che hanno superato l'esame di stato di cui all'articolo 46» *inserire le seguenti*: «, salvo le eccezioni previste dalla legge».

2.216

CARUSO

Al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con il seguente:
«L'avvocato, fermo l'eventuale obbligo di iscrizione all'albo speciale previsto dall'articolo 21, può esercitare l'attività di difesa avanti tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica.».

2.217

CARUSO

Al comma 3 sopprimere il quinto periodo.

Conseguentemente, all'articolo 65, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La sussistenza dei nuovi requisiti per l'iscrizione negli albi, come prescritti dalla presente legge, è richiesta solo nel caso in cui la relativa domanda è stata proposta dopo la sua entrata in vigore. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, è cancellato dall'albo l'avvocato che, essendo stato diffidato a provvedervi dal Consiglio dell'ordine di appartenenza, non abbia provveduto entro il termine che gli è assegnato e che non può essere minore di novanta giorni, a rimuovere le condizioni di incompatibilità eventualmente sussistenti o sopravvenute per effetto delle disposizioni nella stessa contenute.».

2.218

GERMONTANI, ZANETTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione. Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e del Consiglio Nazionale Forense.».

2.219

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione. Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministero della giustizia su proposta del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio e del Consiglio Nazionale Forense.»

2.220

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione. Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e del Consiglio Nazionale Forense.»

2.221

ICHINO, CECCANTI, Ignazio MARINO, MORANDO, PORETTI, TONINI

Sopprimere il comma 4.

2.222

CARUSO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto solo alla legge.»

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 3, sostituire le parole: «sono soggetti esclusivamente alla» con le seguenti: «nell'esercizio delle loro funzioni sono soggetti esclusivamente alla legge, fatta salva la».

2.223

CARUSO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto solo alla legge.».

2.224

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 5.

2.225

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 5.

2.226

PASTORE

Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

«5. All'avvocato sono riservate in via esclusiva, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

6. Compete agli avvocati l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale».

2.227

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 5 sostituire le parole: «, e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali,» con le parole: «e la difesa avanti agli organi giurisdizionali.».

2.228

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 5 sostituire le parole: «, e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali,» con le seguenti: «e la difesa avanti agli organi giurisdizionali.».

2.229

CARUSO

Al comma 5 dopo la parola: «giurisdizionali» aggiungere le seguenti: «nei procedimenti di mediazione e di conciliazione.».

2.230

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 5 sopprimere le parole: «e nelle procedure arbitrali rituali,».

2.231

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 5 sopprimere le parole: «, nelle procedure arbitrali rituali,».

2.232

VICARI

Al comma 5 sopprimere la parola: «rituali» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non è necessaria l'assistenza di un avvocato nelle sole

procedure il cui valore non ecceda quello fissato dal primo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile».

2.233

BETTAMIO

Sopprimere il comma 6.

2.234

SACCOMANNO

Sopprimere il comma 6.

2.235

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 6.

2.236

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 6.

2.237

DELLA MONICA, GIARETTA, ICHINO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, MORANDO, PORETTI, TONINI, NEROZZI

Sopprimere il comma 6.

2.238

ICHINO, DELLA MONICA, GIARETTA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, MORANDO, PORETTI, TONINI, MOLINARI, NEROZZI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale può essere svolta anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».

2.239

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzate a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziali sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.240

CENTARO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un

gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».

2.241

GIARETTA, DELLA MONICA, ICHINO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, MORANDO, PORETTI, TONINI, MOLINARI, NEROZZI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dai casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. Sono in ogni caso consentite le attività aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuata e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».

2.242

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, finalizzata esclusivamente all'espletamento di uno specifico mandato rientrante nell'ambito delle attività di cui al predetto articolo, nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.243

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.444

D'ALIA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale a vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché delle società del gruppo. È altresì consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, nell'interesse di associati ed iscritti».

2.245

CENTARO, MUGNAI, AMATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dai casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata avente ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale a vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché delle società controllate o collegate del gruppo. È, altresì, consentita nelle medesime forme e con gli stessi limiti la prestazione di consulenza e di assi-

stenza legale stragiudiziale da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle diverse articolazioni, nell'interesse di associati e di iscritti.

2.246

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 6 sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «, in ogni caso,».

2.247

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «, in ogni caso,».

2.248

POLI BORTONE

Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: «professionale» e, in fine, aggiungere le parole: «se svolta in forma di libera professione».

2.249

CARUSO

Al comma 6 sostituire le parole: «professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso,» con le seguenti: «di consulenza legale sul diritto nazionale, comunitario e internazionale, e di assistenza stragiudiziale è riservata in via esclusiva all'avvocato e, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, all'avvocato stabilito. È tuttavia».

2.250

VICARI

Al comma 6 sopprimere le parole: «o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.251

CARUSO

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il datore di lavoro è costituito in forma di impresa, le attività previste nel presente comma possono essere altresì svolte anche in vantaggio dell'impresa controllante o controllata, o di quelle collegate o, in ogni caso, di quelle facenti parte del medesimo gruppo».

2.252

PINZGER

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È consentita altresì l'attività delle associazioni di categoria avente per oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale nei confronti dei loro associati iscritti».

2.253

CARUSO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Le attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale di cui al comma 6, che non siano svolte dall'avvocato, non possono in nessun caso formare oggetto di cessione a terzi, anche qualora ciò avvenga a titolo gratuito. È nullo ogni patto contrario.».

2.254

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 7.

2.255

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 7.

2.256

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, ICHINO, GHEDINI, CECCANTI, ADAMO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, BERTUZZI, NEROZZI

Sopprimere il comma 7.

2.257

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 7, sopprimere le parole: «o siano stati».

2.258

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, ICHINO, GHEDINI, CECCANTI, ADAMO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, BERTUZZI, NEROZZI

Al comma 7, dopo le parole: «nonché agli avvocati dello Stato» aggiungere le seguenti: «e in tutti gli altri casi previsti dalla legge».

Art. 3.

3.200

CARUSO

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

3.201

CARUSO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «adempie agli obblighi della difesa d'ufficio e del» con le seguenti: «ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio e di assicurare il».

3.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 dopo le parole: «obblighi della difesa d'ufficio» inserire le seguenti: «, in quanto iscritto all'apposito elenco,».

3.203

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 1, dopo le parole: «obblighi della difesa d'ufficio» inserire le seguenti «, in quanto iscritto all'apposito elenco,».

3.204

ADAMO, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, ICHINO, GHEDINI, CECCANTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 2, dopo la parola: «decoro» inserire le seguenti «discrezione, riservatezza».

3.205

CARUSO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 65, comma 5-bis e 33, comma 1, lettera d). Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme devono essere caratteriz-

zate dalla stretta osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della non minore sanzione applicabile».

Conseguentemente all'articolo 65, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il codice deontologico è emanato in sede di prima applicazione della presente legge entro il termine massimo di un anno dalla sua entrata in vigore. Il CNF vi provvede sentiti gli Ordini forensi circondariali e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in relazione materie di interesse di questa. L'entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore se più favorevoli per l'incolpato.».

3.206

DELLA MONICA, CECCANTI, ADAMO, GHEDINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, NEROZZI

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Il codice deontologico forense è predisposto ed aggiornato da un'apposita commissione costituita dal Ministro della giustizia, composta da avvocati indicati dal CNF, dai consigli dell'ordine territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori e magistrati e da un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Le norme del codice deontologico sono finalizzate a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, e in particolare a:

- a) garantire la libera scelta del professionista da parte dell'utente e il suo affidamento;
- b) garantire il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale, nonché un'adeguata informazione sulle competenze dell'avvocato, sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto anche potenziale di interesse;
- c) garantire la credibilità della professione;
- d) garantire la concorrenza;
- e) individuare gli illeciti disciplinari, osservando il principio della tipizzazione delle condotte.

"3-bis. Le norme deontologiche forensi sono emanate dal Ministro della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e aggiornate dalla Commissione di cui al comma 3 ogni tre anni".».

3.207

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, LEGNINI, NEROZZI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il codice deontologico forense è predisposto ed aggiornata da un'apposito commissione costituita dal Ministro della giustizia, composta da avvocati indicati dal CNF, dai consigli dell'ordine territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori e magistrati e da un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Le norme deontologiche forensi sono emanate dal Ministro della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e aggiornate dalla Commissione di cui al comma 3 ogni tre anni.».

3.208

VICARI

Al comma 3, sopprimere le parole: «strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte».

3.209

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 3 sopprimere le parole: «, strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte».

3.210

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 3 sopprimere le parole: «, strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte».

3.211

MUGNAI

Al comma 3, sostituire le parole: «strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte» con le seguenti: «il più possibile osservato il principio della tipizzazione delle condotte».

3.212 [già 3.8 (testo 3)]

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il CNF è tenuto ad aggiornare le norme almeno ogni quattro anni».

3.213

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, LEGNINI, NEROZZI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le norme del codice deontologico sono finalizzate a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, e in particolare a:

a) garantire la libera scelta del professionista da parte dell'utente e il suo affidamento;

b) garantire il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale, nonché un'adeguata informazione sulle competenze dell'avvocato, sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto anche potenziale di interesse;

c) garantire la credibilità della professione;

d) garantire la concorrenza;

e) individuare gli illeciti disciplinari, osservando il principio della tipizzazione delle condotte».

3.214

D'ALIA

Al comma 4, le parole: «pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite» sono sostituite dalla seguente: «approvati».

Art. 4.

4.200

CARUSO

Al comma 2, sopprimere le parole: «e i soci», al comma 4, sopprimere le parole: «o società», «e le società» e: «o della società», al comma 5, sopprimere le parole: «o società», al comma 11, sopprimere le parole: «il socio o», al comma 12, sopprimere le parole: «e le società».

4.201

CARUSO

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi gli associati e i soci della società, salvo il caso in cui questi non partecipino all'amministrazione della società per effetto di pattuizione a norma dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.».

4.202

CARUSO

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Gli associati, e i soci cui spetta l'amministrazione della società, hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi.».

4.203

LEGNINI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

4.204

LEGNINI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per le associazioni e le società multidisciplinari l'attività professionale forense deve essere prevalente».

4.205

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 3, dopo la parola: «altresì» inserire la seguente: «individualmente».

4.206

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 3 dopo la parola: «altresì» inserire la seguente: «individualmente».

4.207

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, LEGNINI, NEROZZI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «, perché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2».

4.208

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2».

4.209

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2».

4.210

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ICHINO, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «ai commi 5 e 6» con le seguenti: «al comma 6».

4.211

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 5.

4.212

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 5.

4.213

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 5 dopo la parola: «avvocato» aggiungere le seguenti: «, in quanto tale,» e in fine aggiungere le parole: «tra avvocati e multidisciplinari.».

4.214

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «tra avvocati e multidisciplinari».

4.5

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Gli avvocati facenti parte, a qualunque titolo, di una associazione o società sono soggetti al controllo disciplinare del loro ordine.

5-ter. I soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società».

4.216

ICHINO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, Ignazio MARINO, MORANDO, PORETTI, TONINI, NEROZZI

Sopprimere i commi 7 e 12.

4.215

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 7.

4.217

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 7.

4.218

CARUSO

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono nulli i relativi atti costitutivi, e quelli successivamente intervenuti, di modifica dei patti sociali, contenenti la detta indicazione. Sono altresì nulli i contratti stipulati con terzi a seguito delle comunicazioni di cui al periodo che precede.».

4.219

LEGNINI

Al comma 7, aggiungere il seguente periodo: «La costituzione di società di capitali è consentita solo tra avvocati specializzati ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.».

4.220

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 11, dopo le parole: «Il socio o l'associato», inserire la seguente: «avvocato.».

4.221

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 11, dopo le parole: «Il socio o l'associato» inserire la seguente: «avvocato.».

ORDINE DEL GIORNO

G4.100

PORETTI, PERDUCA, BONINO, ICHINO, SANGALLI

Il Senato,

premesso che:

la proposta di riforma in esame, all'articolo 4, ammette le associazioni multidisciplinari, prevedendo tuttavia soltanto società con responsabilità illimitata e personale dei soci e con categorie di professionisti individuati dal Consiglio Nazionale Forense. Le associazioni o le società devono essere iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede. In particolare, viene vietata espressamente la costituzione di società di capitali che abbiano come oggetto l'esecuzione di prestazioni professionali e viene imposto che l'associato e il socio possano fare parte di una sola associazione o società;

considerato che:

la disposizione secondo cui «le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non hanno natura di imprese» appare in contrasto con l'orientamento dell'Autorità Antitrust in materia, in quanto la conformità dei codici deontologici ai principi della concorrenza e la coerenza degli stessi con il dettato legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto Bersani n. 223/2006 impongono che l'autoregolamentazione deontologica rispetti il principio secondo cui, in seguito alla abrogazione del divieto contenuto nella legge 23 novembre 1939, n. 1815, i professionisti sono liberi di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare attraverso società di persone e/o di capitali o associazioni tra gli stessi;

impegna il Governo:

a modificare la normativa prevedendo di non precludere l'esercizio della professione nella forma delle società di capitali, essendo esse ancor più idonee alla creazione di strutture di maggiori dimensioni che consentirebbero ai professionisti italiani di poter rispondere adeguatamente alla competizione nei mercati europeo e internazionale.

EMENDAMENTI

Art. 5.

5.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – L'avvocato è tenuto, nell'interesse della parte assistita, all'osservanza del segreto professionale nel pieno rispetto dell'articolo 622 del codice penale».

5.201

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 dopo le parole: «L'avvocato è tenuto» aggiungere le seguenti: «verso i terzi».

5.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 dopo le parole: «del segreto professionale» aggiungere le seguenti: «e del massimo riserbo», conseguentemente sopprimere il comma 2.

5.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 aggiungere in fine le parole: «in ordine agli incarichi in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera».

5.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «Le disposizioni di cui» fino a: «dei dipendenti dell'avvocato» con le seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere rispettate anche dai dipendenti e dai collaboratori anche occasionali dell'avvocato».

Conseguentemente, sostituire le parole: «di coloro» con le seguenti: «da coloro».

5.205

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «dei collaboratori e dei dipendenti dell'avvocato» con le seguenti: «dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato».

5.206

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da questi siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti».

5.207

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre in giudizio su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge. Si applica in ogni caso l'articolo 200 del codice di procedura penale».

5.6

D'ALIA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. L'avvocato non può comunicare agli organi di stampa ogni e qualsiasi notizia che riguardi il proprio assistito».

5.208

CARUSO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La violazione degli obblighi di cui al comma 3 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.».

5.209

ICHINO, LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, Ignazio MARINO, MORANDO, PORETTI, TONINI, NEROZZI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Gli obblighi di segreto dell'avvocato sono regolati dagli articoli 622 e 623 del codice penale. Gli stessi obblighi gravano su tutti i collaboratori dell'avvocato».

Art. 6.

6.200

CARUSO

Al comma 1, sostituire le parole: «evincibili dal» con le seguenti: «rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 del».

6.201

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine, in mancanza ogni comunicazione del Consiglio dell'ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio».

6.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. I soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società.

1-ter. L'avvocato deve eleggere domicilio professionale nel capoluogo del circondario del Tribunale ove ha sede l'ordine presso cui è iscritto; l'elezione avviene con dichiarazione scritta da inserire nel fascicolo personale dell'avvocato. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all'ordine. In mancanza, ogni comunicazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio».

6.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari».

6.203

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli avvocati italiani esercitanti la professione all'estero, e che ivi hanno la loro residenza, possono conseguire o mantenere l'iscrizione nell'albo del circondario del Tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia».

6.204

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 4, dopo le parole: «e che ivi hanno la loro residenza» inserire le seguenti: «conseguono o».

6.4

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Gli avvocati i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori dal capoluogo del circondario di Tribunale ove sono iscritti oppure ove hanno stabile domicilio, ai sensi del secondo comma, eleggono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, il domicilio presso un avvocato avente domicilio nel comune ove ha sede l'autorità giudiziaria adita. In mancanza dell'elezione di domicilio questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria».

Art. 7.

7.200

LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «al consiglio dell'ordine in seduta pubblica» con le seguenti: «al Presidente del tribunale o uno suo delegato».

7.201

ICHINO, CECCANTI, Ignazio MARINO, MORANDO, PORETTI, TONINI

Al comma 1, sopprimere la parola: «solennemente».

Art. 8.

8.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere l'articolo.

8.201

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, LEGNINI, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – (*Specializzazioni*). – 1. Per specializzazione professionale si intende la specifica competenza in un determinato settore, acquisita con l'esercizio continuativo dell'attività professionale e con l'aggiornamento permanente delle conoscenze tecniche e giuridiche tipiche della materia. L'avvocato può conseguire uno o più titoli di specializzazione professionale.

2. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza. Il Ministro della giustizia acquisisce altresì il parere del CSM per gli aspetti della professione forense connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale.

3. Il regolamento di cui al comma 2, prevede in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:

a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre anni;

b) percorsi formativi e professionali di elevata qualità, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializza-

zione ai quali possono accedere gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo avvocati di almeno due anni;

c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista, da organizzarsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito;

d) i criteri e le procedure di verifica, da parte di apposite commissioni istituite a livello distrettuale, della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo ed i percorsi formativi necessari per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di specializzazione

e) le condizioni per l'utilizzazione del titolo di specializzazione, dal cui uso indebito possono discendere conseguenze, anche disciplinari.

4. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo.

5. Le commissioni d'esame sono istituite a livello distrettuale dal Ministro della giustizia, e sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale da avvocati che abbiano maturato particolare competenza ed esperienza nel settore per il quale viene richiesto il titolo di specializzazione, individuati tra quelli segnalati, dal CNF, dai consigli degli ordini territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari e da magistrati; prevedendo, altresì, modalità che garantiscano la terzi età dei commissari e l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità sul territorio nazionale.

6. I soggetti di cui al comma 3, lettera *c)*, organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui ai comma 2 e 3.

7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. Il titolo è conferito con decreto del Ministro della giustizia dopo il superamento dell'esame di specializzazione.

8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

b) lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

c) lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione e i livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

10. Il CNF e gli ordini territoriali esercitano la vigilanza sui requisiti, la sussistenza e la permanenza delle condizioni per il riconoscimento e l'operatività delle associazioni di cui al presente articolo».

8.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza. Il Ministro della giustizia acquisisce altresì il parere del CSM per gli aspetti della professione forense connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale».

8.203

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1 sostituire le parole: «regolamento adottato dal CNF» con le seguenti: «regolamento adottato dal Ministero della giustizia previo parere del CNF».

8.204

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «dal CNF» e dopo le parole: «acquisiti i pareri» aggiungere le seguenti: «del CNF e».

8.205

CARUSO

Al comma 1, sostituire le parole: «dal CNF ai sensi dell'articolo 1 e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite».

8.206

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, e acquisiti pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9».

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

8.207

CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il regolamento di cui al comma 1, prevede in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:

a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre anni;

b) percorsi formativi e professionali di elevata qualità, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo avvocati di almeno due anni;

c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per

il conseguimento del titolo di specialista, da organizzarsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito;

d) i criteri e le procedure di verifica, da parte di apposite commissioni istituite a livello distrettuale, della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo ed i percorsi formativi necessari per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di specializzazione;

e) le condizioni per l'utilizzazione del titolo di specializzazione, dal cui uso indebito possono discendere conseguenze, anche disciplinari».

8.208

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 lettera b) sopprimere le parole: «di durata almeno biennale».

8.209

CARUSO

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «di durata almeno biennale» aggiungere le seguenti: «per un totale di almeno centocinquanta ore complessive».

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere il primo periodo e sostituire le parole: «All'esito della frequenza» con le seguenti: «Al termine del percorso formativo per il conseguimento del titolo di specialista».

8.210

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «ininterrottamente e senza sospensioni».

8.211

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «, ininterrottamente e senza sospensioni,».

8.212

CARUSO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «un anno».

8.213

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».

8.214

SACCOMANNO

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «alle associazioni forensi,» inserire le seguenti: «alle Facoltà di Giurisprudenza e».

8.215

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «alle associazioni forensi» inserire le seguenti: «alle Facoltà di Giurisprudenza e».

8.216

CARUSO

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista» con le seguenti: «dei percorsi formativi di cui alla lettera b).».

8.217

CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO,
GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) i criteri e le procedure di verifica, da parte di apposite commissioni istituite a livello distrettuale ed i percorsi formativi necessari per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di specializzazione;

c-ter) le condizioni per l'utilizzazione del titolo di specializzazione da cui possono discendere conseguenze, anche disciplinari, per l'uso indebito dello stesso».

8.218

CARUSO

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

8.219

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

8.220

CARUSO

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Le caratteristiche dei corsi di formazione continua nelle materie specialistiche che sono organizzati con cadenza annuale dai soggetti di cui alla lettera c).

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

8.221

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore alle 100 ore di formazione

complessiva. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione, presso la sede designata dal CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame sarà designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini distrettuali, da docenti universitari, da magistrati, da componenti indicati delle associazioni forensi di cui al regolamento di cui al comma 1.».

8.222

CARUSO

Al comma 3, sostituire le parole: «Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All'esito» *con le seguenti:* «I percorsi formativi di cui alla lettera b) del comma 2 non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. Al termine».

8.224

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «previo il CNF» *e sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Le commissioni d'esame sono istituite a livello distrettuale dal Ministro della giustizia, e sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale da avvocati che abbiano maturato particolare competenza ed esperienza nel settore per il quale viene richiesto il titolo di specializzazione, individuati tra quelli segnalati, dal CNF, dai consigli degli ordini territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari e da magistrati; prevedendo, altresì, modalità che garantiscano la terzi età dei commissari e l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità sul territorio nazionale».

Conseguentemente, sopprimere i commi 9 e 10.

8.223

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «presso il CNF» con le seguenti: «presso ogni sede di Corte d'appello.

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

8.225

D'ALIA

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «da avvocati indicati» aggiungere le seguenti: «dallo stesso CNF e».

8.226

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. Il titolo è conferito con decreto del Ministro della giustizia dopo il superamento dell'esame di specializzazione».

8.227

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 5 sostituire le parole: «secondo le modalità stabilite con regolamento del CNF» con le seguenti: «, nelle materie oggetto di specialità, secondo modalità stabilite dal Consiglio Nazionale Forense salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 10.».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 2, sopprimere le parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8;».

8.228

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 5, sostituire le parole: «con regolamento del CNF» con le seguenti: «con regolamento adottato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza».

8.229

D'ALIA

Al comma 5, sostituire le parole: «del CNF» con le seguenti: «adottato ai sensi dell'articolo 1 previo parere del CNF e delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo».

8.230

VICARI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con tale regolamento vengono stabilite anche le modalità di adempimento, per l'avvocato che abbia conseguito il titolo di specialista, dell'obbligo di cui all'articolo 10».

8.231

VICARI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al comma 3. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno venti anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista secondo le modalità stabilite con regolamento del Consiglio Nazionale Forense, sentite le associazioni di cui al comma 9.».

8.232

MUGNAI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

b) lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

c) lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione e i livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 lettera c)».

8.233

D'ALIA

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) L'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

b) Lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

c) Lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

d) Lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

e) L'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione e i livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

f) Le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 lettera c).».

8.234

CARUSO

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 65, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, gli avvocati che all'entrata in vigore della stessa risultano iscritti all'albo da almeno venticinque anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di tre discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza e sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6. Gli avvocati che risultano iscritti all'albo da almeno venti anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche e sono dispensati, per i primi tre anni, dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6. Gli avvocati che risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei percorsi formativi di cui ai commi 2 e 3 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al comma 3».

8.235

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sopprimere il comma 10.

8.236

D'ALIA

Sopprimere il comma 10.

8.237

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «da almeno dieci» con le seguenti: «da almeno quindici».

8.238

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «comma 6» con le seguenti: «comma 3».

8.239

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 10 sopprimere il secondo periodo.

ORDINE DEL GIORNO

G8.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO, ICHINO, SANGALLI

Il Senato,

premessò che:

la proposta in esame introduce, all'articolo 8, il titolo di specialista che può essere conseguito soltanto dopo avere frequentato corsi di studio biennali offerti da scuole o da altre organizzazioni di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista; a tali corsi possono essere ammessi soltanto avvocati con un'anzianità professionale di almeno quattro anni;

all'esito della frequenza, l'avvocato deve superare un esame presso il Consiglio Nazionale Forense (CNF) al cospetto di una commissione giudicatrice designata dallo stesso CNF;

il DDL prevede, altresì, che gli avvocati con anzianità di almeno dieci anni possano conseguire il titolo previa definizione dei relativi requisiti da parte del CNF;

è previsto, inoltre, che le specializzazioni ammesse sono individuate dal CNF con regolamento che stabilirà, tra l'altro, i percorsi formativi e professionali per il conseguimento del titolo di specializzazione nonché le modalità di acquisizione del titolo.

considerato che:

se da un lato il CNF non appare il soggetto istituzionalmente più adeguato a individuare le branche scientifiche che giustificano l'esistenza di specializzazioni, dall'altro il CNF, in ragione della sua natura, potrebbe privilegiare alcune attività attribuendo la relativa specialità e non riconoscere invece altre, con l'effetto di svantaggiare o avvantaggiare alcune categorie di professionisti.

impegna il Governo:

a provvedere a operare opportune modifiche alla normativa al fine di evitare che l'attribuzione al CNF dell'individuazione delle specializzazioni, e la mancata previsione di metodi alternativi alle scuole per l'acquisizione del titolo di specialista, pongano in essere pratiche ostative del regime di libera concorrenza;

a prevedere un sistema aperto ed alternativo alle scuole per l'acquisizione del titolo, valido per tutti i professionisti e non solo per quelli che risultano iscritti all'albo da almeno di 10 anni.

EMENDAMENTI

Art. 9.

9.200

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Pubblicità*) – 1. L'avvocato è libero di pubblicizzare la propria attività, a condizione che la pubblicità non sia fuorviante o incompleta e che sia rispettata tutta la normativa in materia di pubblicità in generale».

9.201

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – (*Pubblicità*).– L'avvocato è libero di pubblicizzare la propria attività, a condizione che la pubblicità non sia fuorviante o incompleta e che sia rispettata tutta la normativa in materia di pubblicità in generale».

9.202

D'ALIA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. È consentito all'avvocato dare pubblicità sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera e non ingannevole».

9.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «e non comparativa» con le seguenti: «anche attraverso la pubblicità».

9.204

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 1, sostituire le parole: «e non comparativa» con le seguenti: «anche attraverso la pubblicità».

9.205

ICHINO, LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, Ignazio, MARINO, MORANDO, PORETTI, TONINI, NEROZZI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. È consentito all'avvocato diffondere, anche mediante internet, inserzione sui giornali e altre forme di pubblicità, informazioni circa la propria specializzazione, il servizio offerto e le tariffe praticate, purché le informazioni stesse siano veritiere e rispettose delle regole della corretta concorrenza, nonché del decoro della professione. Ogni inserzione pubblicitaria deve essere preventivamente sottoposta al controllo del Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto. Il Consiglio dell'ordine può chiedere all'avvocato, con provvedimento motivato, di astenersi dall'inserzione priva di uno o più requisiti di cui al comma 1, o di correggerne il contenuto, oppure ordinarne la rimozione quando essa sia già stata pubblicata».

9.206

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Il cittadino ha diritto ad essere informato sulle modalità e le qualità delle prestazioni dell'avvocato e a poter comparare i costi anche attraverso la pubblicità».

9.207

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il cittadino ha diritto ad essere informato sulle modalità e sulla qualità delle prestazioni dell'avvocato nonché a poter comparare i costi anche attraverso la pubblicità».

9.208

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. L'avvocato, in funzione del conferimento dell'incarico e durante l'espletamento dello stesso, è tenuto a fornire al cliente adeguata informativa sui contenuti della prestazione professionale e sull'esistenza di potenziali situazioni di conflitto di interesse in relazione alla prestazione richiesta.

2-ter. L'avvocato può indicare il titolo, l'abilitazione all'esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, nonché le specializzazioni conseguite ai sensi dell'articolo 8; è inoltre consentita l'indicazione dei settori di attività effettivamente svolta, nei limiti e nelle forme previste dal codice deontologico».

9.209

CARUSO

Sopprimere il comma 3.

9.210

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere il comma 3.

9.211

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 3.

9.212

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI, CECCANTI, NEROZZI

Al comma 3 sostituire le parole: «il CNF» con le seguenti: «Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale.».

9.213

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 4.

ORDINE DEL GIORNO

G9.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO, ICHINO, SANGALLI

Il Senato,

premesso che:

il progetto di riforma in esame detta una disciplina generale della pubblicità degli avvocati prevedendo che «è consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa» (articolo 9, comma 1);

oltre ai divieti riportati, il comma 2 fissa ulteriori parametri cui l'attività pubblicitaria degli avvocati deve conformarsi: così è previsto che «il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza dei principi del codice deontologico»;

considerato che:

come evidenziato dalle valutazioni dell'Autorità Antitrust sul testo sottoposto al Parlamento, la disciplina risulta restrittiva della concorrenza perché vieta ingiustificatamente il ricorso alla pubblicità comparativa, nonché l'utilizzo di toni elogiativi propri delle comunicazioni pubblicitarie, atteso che lo strumento pubblicitario rappresenta un'importante leva concorrenziale a disposizione del professionista. È di tutta evidenza che la pubblicità comparativa è anch'essa soggetta al criterio di veridicità, completezza e chiarezza;

l'Antitrust osserva inoltre che l'utilizzo della locuzione «informazione» in luogo del termine «pubblicità», risulta potenzialmente fuorviante e limitativo, in quanto non esplicita con chiarezza la possibilità per il professionista di ricorrere allo strumento pubblicitario ai fini della promozione della propria attività,

impegna il Governo:

ad accogliere le osservazioni dell'Antitrust per quanto riguarda la disciplina della pubblicità da parte dei professionisti avvocati, e ad apportare in tal senso le opportune modifiche al testo.

EMENDAMENTI

10.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale, stabilisce con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione permanente da parte degli avvocati, in maniera da garantire libertà, pluralismo e qualità dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) le forme e le modalità di gestione e di organizzazione dell'attività di formazione da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di aggiornamento, da organizzarsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito;

c) i contenuti formativi necessari per l'iscrizione dell'avvocato nelle liste previste dal D.lg.vo n. 272 del 1989, dalla legge n. 60 del 2001 ed dal D.P.R. n. 115 del 2002 e per l'espletamento di ogni altro incarico e di specifiche attività professionali per i quali la legge prevede i presupposti del possesso di particolari competenze.

2. L'inadempimento dell'obbligo di formazione permanente non rileva ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo, ma costituisce violazione deontologica.

3. Il controllo del compimento delle attività prescritte per l'aggiornamento e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti è affidato ai consigli degli ordini.

4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 19, i docenti universitari e i ricercatori universitari confermati per le materie giuridiche di loro competenza.

5. L'attività di formazione svolte dagli Ordini territoriali e delle associazioni forensi, in proprio o mediante fondazioni appositamente costituite, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro anche laddove effettuata in cooperazione o convenzione con terzi, sia che si tratti di enti o istituzioni pubbliche che di soggetti privati.

6. L'attività di formazione e di aggiornamento professionale degli avvocati, a carattere nazionale, europeo e internazionale, può essere assicurata anche con la partecipazione a percorsi formativi organizzati dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura istituita con decreto

legislativo 30 gennaio 2006, n. 26. A tal fine il CNF e gli ordini territoriali assicurano le intese necessarie con le istituzioni interessate.

7. Le Regioni, nell'ambito e nel rispetto delle autonomie e delle potestà loro attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per lo svolgimento delle attività di formazione professionale previste dal presente articolo.».

10.201

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'amministrazione della giustizia.».

10.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 2.

10.203

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 2.

10.204

CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 19 e i docenti e i ricercatori confermati delle università in materia giuridiche di loro competenza.».

10.205

VICARI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, per il periodo del loro mandato; su domanda degli interessati, gli avvocati dopo 40 anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con decisione motivata del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda; i membri laici del CSM; gli avvocati membri del Parlamento nazionale ed europeo; i docenti e i ricercatori confermati dell'Università in materie giuridiche, ma fermo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale.».

10.206

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, per il periodo del loro mandato; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.».

10.207

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, per il pe-

riodo del loro mandato; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche».

10.208

VICARI

Al comma 2 sopprimere le parole: «gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8» *e sostituire le parole:* «dopo 20 anni di iscrizione all'albo» *con:* «dopo 30 anni di iscrizione all'albo».

10.210

D'ALIA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «gli avvocati iscritti» *a:* «ai sensi dell'art. 8;» *nonché le parole:* «gli avvocati dopo venti anni di iscrizione all'albo;».

10.209

CARUSO

Al comma 2, sopprimere le parole: «gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;».

10.211

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 2 sopprimere le parole: «gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;».

10.212

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 2, sopprimere le parole: «gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;».

10.213

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 2 sopprimere le parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8;».

10.214

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, sopprimere le parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8;».

10.215

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, dopo le parole: «dopo venti anni di iscrizione all'albo» aggiungere le parole: «o aventi più di 60 anni di età».

10.216

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 2 dopo le parole: «dopo venti anni di iscrizione all'albo» aggiungere le seguenti: «o aventi più di 63 anni di età».

10.217

LUSI

Al comma 2 sopprimere le parole: «i membri del Parlamento nazionale» fino a: «100.000 abitanti».

10.218

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 2, sopprimere le parole: «i membri del Parlamento nazionale ed europeo».

10.219

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «i consiglieri regionali;».

10.220

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 2 sopprimere le parole: «i consiglieri regionali;».

10.221

CARUSO

Al comma 2, sostituire le parole: «i consiglieri» con le parole: «gli assessori».

10.222

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «e gli assessori provinciali;», nonché le parole: «e gli assessori di comuni con popolazione superiore a centomila abitanti;».

10.223

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 2 sopprimere le parole: «e gli assessori provinciali;» nonché le parole: «e gli assessori di comuni con popolazione superiore a centomila abitanti;».

10.224

CARUSO

Al comma 2, sopprimere le parole: «gli assessori provinciali».

10.225

D'ALIA

Al comma 2, dopo le parole: «superiore a 100.000 abitanti» aggiungere le seguenti: «, per il periodo del loro mandato,».

10.226

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 3.

10.227

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 3.

10.228

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale, stabilisce con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione permanente da parte degli avvocati, in maniera da garantire libertà, pluralismo e qualità dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) le forme e le modalità di gestione e di organizzazione dell'attività di formazione da parte degli ordini territoriali, delle associazioni fo-

rensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di aggiornamento, da organizzarsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito;

c) i contenuti formativi necessari per l'iscrizione dell'avvocato nelle liste previste dal decreto legislativo n. 272 del 1989, dalla legge n. 60 del 2001 ed dal D.P.R. n. 115 del 2002 e per l'espletamento di ogni altro incarico e di specifiche attività professionali per i quali la legge prevede i presupposti il possesso di particolari competenze.«.

10.229

VICARI

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto stabilito all'articolo 8, comma 5, per gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi del medesimo articolo.».

10.230

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 4.

10.231

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 4.

10.232

CARUSO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. È fatto divieto agli ordini circondariali di organizzare, tenere o offrire percorsi formativi o attività di formazione di qualunque genere a titolo oneroso. Il detto divieto sussiste anche in caso di cooperazione o convenzione con altri soggetti. È fatto altresì divieto agli ordini circondariali di concedere il proprio patrocinio alle medesime attività quando le stesse sono svolte a fini di lucro o costituiscono attività commerciale.».

10.233

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'attività di formazione svolte dagli Ordini territoriali e delle associazioni forensi, in proprio o mediante fondazioni appositamente costituite, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro anche laddove effettuata in cooperazione o convenzione con terzi. L'attività di formazione e di aggiornamento professionale degli avvocati, a carattere nazionale, europeo e internazionale, può essere assicurata anche con la partecipazione a percorsi formativi organizzati dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura istituita con decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26. A tal fine il CNF assicura le intese necessarie con le istituzioni interessate.».

10.234

SACCOMANNO

Al comma 4, dopo le parole: «anche in cooperazione o convenzione» inserire le seguenti: «le Facoltà di Giurisprudenza e».

10.235

GALPERTI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 4, dopo le parole: «o convenzione» inserire le seguenti: «con le Facoltà di Giurisprudenza e».

10.236

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 5.

10.237

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 5.

10.238

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Obbligo di aggiornamento)».

10.239

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Obbligo di aggiornamento)».

10.0.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Garanzie di accesso alla formazione e alla specializzazione)

1. Ciascun avvocato deve essere posto in condizione di accedere e fruire di percorsi formativi di aggiornamento professionale e di specializzazioni di cui agli articoli 8 e 12. A tal fine la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e i consigli degli ordini territoriali adottano tutte le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicurare a tutti gli iscritti pari opportunità per l'accrescimento e la qualificazione delle competenze professionali.».

Art. 11.

11.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione, anche fuori dei locali dello studio legale, persino in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.» e sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Assicurazione per la responsabilità civile e polizza infortuni).

11.201

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione, anche fuori dei locali dello studio legale, persino in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Assicurazione per la responsabilità civile e polizza infortuni)».

11.202

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al momento dell'assunzione dell'incarico l'avvocato rende noti al cliente la compagnia assicuratrice e gli estremi della propria polizza per la responsabilità professionale.».

11.203

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, ICHINO, NEROZZI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «se richiesto».

11.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'avvocato, all'associazione o alla società fra professionisti è fatto obbligo stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione, anche fuori dei locali dello studio legale, persino in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «della polizza» con le seguenti: «delle polizze» e sostituire la rubrica con la seguente: «(Assicurazione per le responsabilità civile e polizza infortuni)».

11.205

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'avvocato, all'associazione o alla società fra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione, anche fuori dei locali dello studio legale, persino in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale».

Conseguentemente sostituire al comma 4 le parole: «della polizza» con le seguenti: «delle polizze» e, sostituire la rubrica con la seguente: «(Assicurazione per la responsabilità civile e polizza infortuni)».

11.206

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 3.

11.207

CARUSO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le condizioni della polizza, ivi compresi l'individuazione di massimali minimi obbligatori proporzionali ai compensi percepiti dall'avvocato, dall'associazione o dalla società sono stabilite con regolamento ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

11.208

POLI BORTONE

Al comma 4, sostituire le parole: «Le condizioni della polizza sono stabilite» con le seguenti: «Le condizioni essenziali e i massimali minimi della polizza sono stabiliti».

11.209

D'ALIA

Al comma 4, sostituire la parola: «dal» con le seguenti: «con decreto del».

11.210

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 4, sostituire le parole: «sentito il CNF» con le seguenti: «, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le materie di sua competenza, e previo il parere del CSM per i profili riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento della giustizia e del CNEL per i profili di ca-

rattere economico e sociale. Le condizioni di polizza devono assicurare la più ampia tutela del danneggiato.».

11.211

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il massimale minimo di tale polizza assicurativa sarà stabilito dal CNF ed aggiornato ogni tre anni.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Assicurazione per la responsabilità civile e polizza infortuni)».

11.212

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, LEGNINI, NEROZZI

Sopprimere i commi 5 e 6.

11.213

D'ALIA

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole: «Fino al verificarsi della previsione di cui al comma 5».

11.214

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 5.

11.215

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 5.

11.216

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 6.

Art. 12.

12.202

CARUSO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'incarico professionale non può essere conferito con l'apposizione di condizioni.

1-bis. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile. La violazione della disposizione di cui ai commi 3 e 5 comporta la nullità dell'accordo».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «del compenso» aggiungere le seguenti: «o di nullità dell'accordo di cui ai commi 1-bis o 6».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «ha diritto» con le seguenti: «ha comunque diritto, indipendentemente dall'esito della controversia.».

12.200

CARUSO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'incarico professionale non può essere conferito con l'apposizione di condizioni.

1-bis. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile. La violazione della disposizione di cui al comma 5 comporta la nullità dell'accordo».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «del compenso» inserire le seguenti: «o di nullità dell'accordo di cui ai commi 1-bis o 6».

12.201

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «fermi per altro i limiti di cui al comma 5».

12.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 3 sostituire le parole: «prestare la sua attività» con le parole: «concedere la propria prestazione intellettuale e materiale».

12.204

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 3 sostituire le parole: «prestare la sua attività» con le parole: «concedere la propria prestazione intellettuale e materiale».

12.205

CARUSO

Al comma 3, dopo le parole: «per giustificati motivi» inserire le seguenti: «sulla cui fondatezza si pronuncia all'occorrenza, a richiesta dell'avvocato, il consiglio dell'ordine circondariale».

12.206

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «per il patrocinio dei» inserire la seguente: «cittadini».

12.207

D'ALIA

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Le tariffe devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente. Esse devono indicare solo gli onorari minimi e massimi e le spese da rimborsare per l'attività effettivamente svolta. La misura degli onorari e dei rimborsi deve essere articolata in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica».

12.208

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le tariffe devono essere semplici e di facile comprensione e devono indicare gli onorari minimi e massimi e le spese da rimborsare per l'attività effettivamente svolta. La misura degli onorari è articolata in relazione alle fasi processuali e al valore della pratica.».

12.209

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 4 dopo le parole: «Le tariffe» aggiungere le parole: «professionali, approvate secondo il dettato del comma 2,».

12.210

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 4 dopo le parole. «Le tariffe» aggiungere le seguenti: «professionali, approvate secondo il dettato del comma 2,».

12.211

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, BERTUZZI, NEROZZI

Sopprimere il comma 5.

12.212

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 5.

12.213

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 5.

12.4

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di nullità, tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe».

12.214

CARUSO

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in caso di soccombenza, ovvero stabilisce il compenso dovuto per l'opera professionale svolta.».

11.215

LEGNINI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei primi cinque anni a decorrere dall'iscrizione all'albo è consentita la pattuizione tra

avvocato e cliente, con contratto scritto, di onorari inferiori ai minimi tariffari».

12.216

D'ALIA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 20.000 euro, con atto scritto e motivato».

12.217

D'ALIA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 20.000 euro, con atto scritto e motivato, previa autorizzazione del Consiglio dell'ordine di appartenenza».

12.218

D'ALIA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 50.000 euro, con atto scritto e motivato».

12.219

D'ALIA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 50.000 euro, con atto scritto e motivato, previa autorizzazione del Consiglio dell'ordine di appartenenza».

12.220

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, della situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un familiare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute.».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «per giustificati motivi» aggiungere le seguenti: «e con accordo scritto, a pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-bis».

12.221

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, della situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un familiare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute.».

Conseguentemente al comma 3 dopo le parole: «per giustificati motivi» aggiungere le seguenti: «e con accordo scritto, a pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-bis».

12.8

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribui-

scano all'avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo:

- a) quando l'ammontare del compenso è predeterminato tra le parti;
- b) in deroga ai minimi ed ai massimi di tariffa, quando consentiti dal comma 5;
- c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione, come previsto dal presente comma».

12.222

CARUSO

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia.

6-bis. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, l'accordo che:

- a) predetermini l'ammontare del compenso;
- b) deroghi ai massimi di tariffa;
- c) preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione.».

12.223

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

12.224

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

12.225

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli accordi che prevedono la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia sono consentiti solo nei casi in cui si esercita l'azione di classe ai sensi dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

12.226

ICHINO, CECCANTI, Ignazio MARINO, MORANDO, PORETTI, TONINI

Al comma 6 sopprimere le parole: «o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia».

12.227

SCARABOSIO

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «controversia» inserire le seguenti: «anche se conclusi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge».

12.228

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 6, terzo periodo, lettera b) dopo la parola: «deroghi» aggiungere le seguenti: «ai minimi e».

12.229

D'ALIA

Al comma 6, lettera b), terzo periodo, dopo la parola: «deroghi» inserire le seguenti: «ai minimi e».

12.14

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Sono in ogni caso nulli gli accordi che coinvolgono l'interesse personale dell'avvocato in misura tale da influire sulla sua indipendenza».

12.230

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 7 sostituire le parole: «negli ultimi tre anni» con le seguenti: «relativamente a tale controversia».

12.231

VICARI

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà».

12.16

BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, così come modificate dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

12.232

CARUSO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le eccezioni di nullità di cui ai commi 1, 6 e 6-bis non possono essere sollevate decorsi cinque anni dalla conclusione dell'incarico o del rapporto professionale in caso di pluralità di incarichi».

12.233

CARUSO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Conferimento dell'incarico e tariffe professionali».

12.234

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Compensi professionali)».

ORDINE DEL GIORNO

G12.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO, ICHINO, SANGALLI

Il Senato,

premessò che

secondo il parere dell'Antitrust, il DDL in esame, nella parte che riguarda le tariffe professionali appare inadeguata: l'articolo 12 afferma, al primo comma, il principio della libera determinazione del compenso prevedendo che il compenso professionale è stabilito tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore, alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libertà negoziale. Tuttavia, il comma 5 del medesimo articolo prevede testualmente che «gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti»;

inoltre, il medesimo articolo, al comma 1, stabilisce che i compensi debbano essere adeguati al decoro della professione.

considerato che:

occorre osservare che l'affermazione del decoro quale parametro per determinare il compenso non deve essere suscettibile di prestarsi ad un uso fuorviante da parte degli ordini e divenire un criterio di controllo sui compensi;

l'Autorità osserva che il decoro è un concetto di valore etico che può essere utilizzato quale principio generale dell'attività professionale, ma non come parametro economico di determinazione del compenso, in quanto il rispetto del decoro potrebbe facilmente reintrodurre l'inderogabilità dei minimi tariffari: il compenso decoroso sarebbe, in conclusione, quello che rispetta la tariffa minima;

la criticità della norma è aggravata dagli elevati margini di indeterminatezza che tipicamente accompagnano l'utilizzo di clausole generali, la cui concreta definizione sarebbe riservata, in via principale e pressoché esclusiva, agli organi dell'ordine professionale;

l'Autorità ricorda che l'articolo 2233 codice civile, pure richiamato nel testo del DDL al vaglio del Parlamento, contiene una disposizione che si rivolge esclusivamente ai privati e non attribuisce all'Ordine alcun potere di valutazione sulla conformità del compenso professionale alla nozione di decoro;

l'articolo 12 del DDL in esame prevede inoltre, al comma 6, la facoltà di concordare, tra avvocato e cliente, un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario in caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia fermi i limiti del codice deontologico;

le tariffe fisse e minime, come più volte evidenziato a livello nazionale e comunitario, non garantiscono la qualità della prestazione, ma anzi possono disincentivare l'erogazione di una prestazione adeguata: la sicurezza offerta dalla protezione di una tariffa fissa o minima certamente non invoglia il professionista a tenere comportamenti virtuosi;

secondo i consolidati principi antitrust, le tariffe professionali fisse e minime costituiscono una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono agli iscritti all'albo di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione;

impegna il Governo:

ad accogliere le osservazioni dell'Antitrust sulle disposizioni relative alla determinazione delle tariffe, di modo che le stesse favoriscano le pratiche concorrenziali al contempo ponendo in essere un regime virtuoso a tutela del cliente. A tal fine potrebbe trovare giustificazione il mantenimento delle sole tariffe massime, con riferimento a prestazioni aventi carattere seriale e di contenuto non particolarmente complesso;

a modificare quanto stabilito nell'articolo 12 del ddl riguardo la facoltà di concordare il compenso tra avvocato e cliente, tenendo in considerazione il richiamo alla «tariffa» da parte dell'Autorità Antitrust, la quale sottolinea che il parametro di riferimento al fine di determinare un «compenso ulteriore» da riconoscere all'avvocato, risulta in contrasto con i sopra richiamati principi antitrust di libera determinazione del compenso, nonché con il citato D.L. n. 223/2006, che ha abolito il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

EMENDAMENTI

13.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13 – (*Incarico professionale, contratto di prestazione d'opera, sostituzioni e collaborazioni*). – 1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di una associazione o società professionale; con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società.

3. Il contratto di prestazione d'opera professionale è stipulato nella piena libertà di forme e contenuto, purché sia rispettato il diritto del cliente a ricevere corretta ed adeguata informazione sull'oggetto della prestazione professionale e sui presumibili oneri e costi.

4. Nello svolgimento dell'incarico professionale l'avvocato può farsi sostituire, purché con delega scritta, da altro avvocato o praticante avvocato, rimanendo comunque personalmente ed illimitatamente responsabile nei confronti del cliente.

5. Per lo svolgimento delle attività giudiziarie l'avvocato può nominare quali suoi sostituti stabili uno o più avvocati, depositando la nomina presso l'Ordine di appartenenza proprio e del sostituto e comunicando la al presidente della Corte di appello nel cui distretto ha sede l'Ordine del sostituto.

6. La professione di avvocato può essere esercitata anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione della natura subordinata del rapporto, purché in favore di avvocato, associazione o società di avvocati, anche multidisciplinare. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, disciplina con regolamento i criteri di ripartizione degli oneri fiscali e previdenziali fra committente e collaboratore.

7. La collaborazione continuativa tra avvocati ovvero tra avvocato e associazione o società di avvocati, anche multidisciplinare, può dar luogo a rapporto di lavoro subordinato».

13.201

CARUSO

Al comma 2, sopprimere il primo e secondo periodo.

12.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «, con incarico anche verbale,».

13.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.» con le parole: «con delega scritta, anche inviata mediante fax o e-mail certificata, per il singolo giudizio ma anche per più giudizi di un singolo procedimento o per più giudizi racchiusi in un arco di tempo delimitato dalla delega medesima, oppure da un praticante abilitato, con delega scritta per il singolo giudizio».

13.204

VICARI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati deve corrispondere loro adeguato compenso per l'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto dato nella esecuzione delle prestazioni. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».

13.205

ADAMO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, NEROZZI

Sopprimere il comma 4.

13.206

D'ALIA

Sopprimere il comma 4.

13.207

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. La professione di avvocato può essere esercitata anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione della natura subordinata del rapporto, purchè in favore di avvocato, associazione o società di avvocati, anche multi disciplinare. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, disciplina con regolamento i criteri di ripartizione degli oneri fiscali e previdenziali fra committente e collaboratore.

4-bis. La collaborazione continuativa tra avvocati ovvero tra avvocato e associazione o società di avvocati, anche multidisciplinare, può dar luogo a rapporto di lavoro subordinato».

13.208

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati, anche se non svolgono abitualmente la pratica presso di lui, corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».

Conseguentemente, all'art. 39, comma 10, sostituire le parole: «in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque

sotto il controllo e la responsabilità dello stesso,» *con le parole:* «, in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e di ogni altro avvocato che ne faccia richiesta sotto il controllo e la responsabilità di questi,».

13.209

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».

13.210

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per lo svolgimento delle attività giudiziarie l'avvocato può nominare quali suoi sostituti stabili uno o più avvocati, depositando la nomina presso l'Ordine di appartenenza proprio e del sostituto e comunicandola al presidente della Corte di appello nel cui distretto ha sede l'Ordine del sostituto».

13.211

D'ALIA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. È necessario comunicare al cliente che, se del caso, l'avvocato si avvarrà nel corso del procedimento di sostituti processuali. Tale comunicazione verrà inoltrata al momento del conferimento dell'incarico previa accettazione da parte del cliente. Fanno eccezione i casi in cui si tratti di udienza di mero rinvio.».

13.212

MAZZATORTA, DIVINA

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni».

Art. 14.

14.200

CARUSO

Al comma 1 sostituire la lettera e) con le seguenti:

e) l'elenco degli avvocati sospesi cautelatamente, con indicazione della relativa causa;

e-bis) l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione ovvero la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo superiore a sei mesi, con indicazione della relativa causa;

e-ter) l'elenco degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione;».

14.201

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 8, sopprimere la lettera c) e sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20 - (Revisione degli albi, degli elenchi e dei registri) 1. Il consiglio dell'ordine, almeno ogni due anni, compie la verifica degli albi, degli elenchi e dei registri, al fine di controllare se permangono i requisiti per l'iscrizione, e provvede di conseguenza. Della verifica e dei suoi risultati è data notizia al CNF».

14.202

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole da: «ed inoltre» fino a: «professione».

14.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «, allegato al registro di cui alla lettera f)» e al comma 3, sostituire le parole: «L'albo, gli elenchi ed i registri» con le parole: «L'albo ordinario, gli elenchi di cui alle lettere b), c), e), g) e l) ed il registro di cui alla lettera h)».

Conseguentemente all'art. 15, comma 8, sopprimere la parola: «allegato».

14.204

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 2, sostituire le parole: «dal CNF» con le seguenti: «dal Ministro della giustizia, sentiti il CNF ed i consigli dell'ordine territoriali».

14.205

CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 3, dopo le parole: «ai presidenti dei tribunali del distretto» aggiungere le seguenti: «ai procuratori della repubblica presso i Tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello».

14.206

D'ALIA

Al comma 3, dopo le parole: «ai presidenti dei tribunali del distretto» inserire le seguenti: «ai procuratori della repubblica e ai procuratori generali della Repubblica».

14.207

CARUSO

Al comma 6, sopprimere le parole: «con regolamento adottato».

Art. 15.

15.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sopprimere l'articolo.

15.201

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, il riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio, stabilendone criteri e modalità di accesso ad una lista unica, mediante concorso, che assicuri la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio, abrogando, anche implicitamente, per incompatibilità da successive disposizioni, le norme esistenti».

15.202

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «1.», sopprimere la parola: «idonei».

15.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 2.

15.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e».

15.205

LEGNINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nei procedimenti di competenza dei giudici di pace e in quelli di competenza del tribunale, per reati con pena edittale detentiva non superiore ai tre anni, possono essere nominati difensori d'ufficio gli avvocati iscritti all'albo da non più di sei anni»

15.206

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 3.

Art. 16.

16.200

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea;».

16.201

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da non oltre cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione;».

16.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

16.203

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) non avere compiuto il cinquantesimo anno di età alla data in cui sono stati indetti gli esami per l'abilitazione alla professione il cui superamento dà titolo per l'iscrizione;».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «e) ed f)» con le seguenti: «e), f) e f-bis)».

16.204

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

16.206

D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis. Non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 51 comma 3-bis del codice di procedura penale».

16.205

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) non avere riportato condanna per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e dagli articoli 368, 371, 372, 374, 374-bis, 377, 380 e 381 del codice penale, per delitti di falso o altro grave delitto;».

16.207

GALPERTI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al comma 1 dei professori di ruolo delle Università dello Stato dei settori scientifico-disciplinari di area giuridica, nonché dei magistrati dell'ordine giudiziario ordinario, militare o amministrativo oppure degli avvocati dell'Avvocatura dello Stato, che abbiano i requisiti previsti dal comma 1, lettere b), c) d) e) ed f) e abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni non è necessario il requisito dell'avvenuto superamento dell'esame di abilitazione».

16.208

MAZZATORTA, DIVINA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 può essere subordinata dal Consiglio dell'ordine alla presentazione di apposita documentazione comprovante l'esercizio della professione nel paese di origine per un congruo periodo di tempo».

16.209

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 4 aggiungere in fine le parole: «salva la possibilità di trasferimento».

16.210

ICHINO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LA TORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

16.211

DELLA MONICA, ICHINO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

16.212

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

16.213

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: «quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di adozione» con le seguenti: «per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e paternità oltre che di adozione;».

16.214

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: «quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di adozione» aggiungere le seguenti: «e per accertati motivi di salute».

16.215

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 9, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al compimento del cinquantesimo anno di età».

16.216

CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO,
GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 9, sopprimere la lettera b).

16.217

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: «, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica».

16.218

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: «, per la prima volta,».

16.219

MUGNAI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. In effetti della cancellazione dal registro si hanno:

a) dalla data della delibera per i casi indicati nel comma 9;

b) automaticamente alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo».

16.220

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 10, alinea, sopprimere le parole: «di cui al comma 9».

16.221

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 11 sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata».

16.222

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e al Procuratore Generale presso la Corte d'appello».

16.223

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 13 sostituire le parole: «15 giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

16.224

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 13 sostituire le parole: «15 giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

16.225

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 15.

ORDINE DEL GIORNO

G16.100

PORETTI, PERDUCA, BONINO, ICHINO, SANGALLI

Il Senato,

premessò che:

la proposta in esame riformula il novero delle incompatibilità degli avvocati, ampliandone in sostanza la portata e dettando, all'articolo 16, una disciplina generale che vieta lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente esercitata continuativamente o professionalmente, esclusi i lavori a carattere scientifico, letterario, artistico e culturale e lo svolgimento dell'esercizio effettivo di qualsiasi attività di impresa, lo svolgimento di qualsiasi attività di socio illimitatamente responsabile con poteri di gestione, di amministratore di società di persone esercenti attività commerciale, di amministratore unico o delegato di società di capitali esercenti attività commerciale, presidente o consigliere di amministrazione di tali società con effettivi poteri individuali di gestione, lo svolgimento dell'attività di ministro di culto;

sono invece, previste deroghe al regime di incompatibilità per insegnanti, professori e ricercatori in materie giuridiche;

considerato che:

per quanto concerne la possibilità di iscrizione ad altri albi, la proposta in esame consente l'iscrizione soltanto nell'elenco dei pubblicisti e dei revisori contabili, ma non vieta espressamente l'iscrizione in un altro albo o elenco, sebbene dichiari incompatibile la professione di avvocato con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale;

in questa ottica l'Autorità Antitrust non ritiene necessarie né proporzionali, rispetto alla garanzia dell'autonomia degli avvocati o alla tutela dell'integrità del professionista, le incompatibilità a svolgere altre attività di lavoro autonomo o dipendente, anche *part-time*;

l'Antitrust, inoltre, sottolinea come non si colga giustificazione dell'imposizione del limite all'iscrizione degli avvocati in altri albi professionali, posto che, in base al principio di responsabilità professionale specifica, l'avvocato, ove svolga attività forense, deve conformarsi alla relativa disciplina. Ciò, di per sé, garantisce la correttezza e la responsabilità del professionista;

secondo l'Antitrust, le situazioni di conflitto di interessi che dovessero eventualmente emergere nello svolgimento di diverse attività professionali, possono essere risolte con la previsione di strumenti proporzionati,

ricorrendo, ad esempio, alle regole di correttezza professionale e a conseguenti obblighi di astensione dallo svolgimento dell'attività in conflitto,

impegna il Governo:

– a tenere conto di quanto ricordato dall'Autorità, secondo cui la disciplina dell'esercizio delle attività professionali, per essere coerente con i principi di concorrenza, richiederebbe l'eliminazione di tutte quelle incompatibilità non necessarie e non proporzionate rispetto agli obiettivi che con le stesse si intendono perseguire;

– a rivedere i criteri che determinano le incompatibilità, dato che esse limitano le scelte professionali per tutti quei soggetti che sono dotati dei requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di una professione e determinano inevitabilmente una limitazione del numero dei soggetti che possono offrire il servizio, determinando in questo modo situazioni potenzialmente foriere di un innalzamento del costo delle prestazioni.

EMENDAMENTI

Art. 17.

17.200

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «La professione di avvocato» aggiungere le seguenti: «, salva la possibilità ad essere sospesi dall'esercizio professionale secondo il dettato dell'articolo 19,».

17.201

ICHINO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

17.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dei dottori» con le seguenti: «e negli elenchi dei».

17.203

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «effettivo».

17.204

CARUSO

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole da: «nelle procedure», fino alla fine della lettera.

17.205

BENEDETTI, VALENTINI

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «effettivi».

17.206

LEGNINI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per gli enti e consorzi pubblici, nonché per le società a capitale interamente pubblico».

17.207

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) con la qualità di imprenditore agricolo professionale;».

17.208

DELLA MONICA, ICHINO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, Ignazio MARINO, MORANDO, PORETTI, TONINI, NEROZZI

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

17.209

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

17.210

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «o privato».

17.211

DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) con l'esercizio del mandato parlamentare;».

17.212

D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) con la magistratura non togata».

17.213

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) con la magistratura non togata».

17.214

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora l'esercizio di una attività incompatibile, ancorché non rilevato dal Consiglio dell'Ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all'esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l'inefficacia dell'iscrizione ai fini previdenziali, secondo quanto previsto nell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319. La prevalenza è definita dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense con la delibera che determina i requisiti per l'esercizio continuativo della professione. La prevalenza sussiste sempre per il compimento di attività di lavoro subordinato. La Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al Consiglio dell'ordine di iscrizione dell'avvocato».

17.215

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel periodo corrispondente all'esercizio del mandato parlamentare, l'avvocato che sia membro di una delle Camere non può assumere la difesa di soggetti nei confronti dei quali si proceda per taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, 380, 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché 317, 318, 319-ter, 320, 322-bis, 323 del codice penale».

Art. 18.

18.200

GERMONTANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Il comma 1 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultano iscritti al medesimo albo alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

1-*ter*. L'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abrogato.

1-*quater*. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego, può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

1-*quinqüies*. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

1-*sexies*. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per la cessazione del rapporto di impiego, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati, può entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la riammissione in servizio alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati».

18.201

GERMONTANI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*) Gli avvocati che sono anche dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento, i quali alla data di entrata in vigore della legge 25 novembre 2003, n. 339, erano iscritti all'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 1, commi 56, 56-*bis* e 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed hanno mantenuto il rapporto di pubblico impiego senza aver domandato la cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati e senza essersi volontariamente dimessi dall'impiego pubblico, mantengono l'impiego pubblico con rapporto di lavoro a tempo parziale ed inoltre mantengono l'iscrizione all'albo degli avvocati o sono rei scritti in tale albo senza soluzione di continuità dell'iscrizione se ne sono stati cancellati in base all'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339. Ad essi non si applica l'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339.

1-*ter*) L'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abrogato».

18.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Gli avvocati che sono anche dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento, i quali alla data di entrata in vigore della legge 25 novembre 2003, n. 339, erano iscritti all'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 1, comma 56, 56-bis e 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed hanno mantenuto il rapporto di pubblico impiego senza aver domandato la cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati e senza essersi volontariamente dimessi dall'impiego pubblico, mantengono l'impiego pubblico con rapporto di lavoro a tempo parziale ed inoltre mantengono l'iscrizione all'albo degli avvocati o sono rei scritti in tale albo senza soluzione di continuità dell'iscrizione se ne sono stati cancellati in base all'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339. Ad essi non si applica l'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339.

1-ter. L'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abrogato».

18.203

CECCANTI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa autorizzazione del Consiglio nazionale forense».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa allorché il CNF valuti l'impegno connesso alle attività di cui al comma 1 come compatibile con l'esigenza del primario interesse di difesa e assistenza del cliente e, in conseguenza, dell'amministrazione della giustizia, nonché con quella di insegnamento e ricerca, concretamente da svolgere».

Art. 19.

19.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, ovunque ricorra sostituire le parole: «l'avvocato» con le parole: «l'avvocato o il praticante abilitato».

19.201

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, dopo le parole: «Presidente della Repubblica» sostituire le parole: «, Presidente del Senato, Presidente della Camera dei deputati» con le seguenti: «, l'avvocato eletto al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati».

19.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, dopo le parole: «dei deputati», inserire le seguenti: «ovvero Presidente di Commissioni parlamentari, permanenti o speciali, anche bicamerali».

19.203

MARITATI, DELLA MONICA, CECCANTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, dopo le parole: «presidente di giunta regionale» inserire le seguenti: «assessore e consigliere regionale» e sostituire le parole: «presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di cinquecentomila abitanti» con le parole: «presidente di provincia o assessore provinciale di provincia con più di cinquecentomila abitanti e sindaco o assessore comunale di comune con più di trecentomila abitanti».

19.204

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, dopo le parole: «magistratura; l'avvocato eletto» inserire le seguenti: «commissario straordinario governativo, componente di una autorità giudiziaria».

19.205

D'ALIA

Al comma 1, sostituire le parole: «con più di 500.000 abitanti» con le seguenti: «con più di 250.000 abitanti» e, aggiungere, in fine, le parole: «i parlamentari, i consiglieri regionali e gli assessori regionali.».

Conseguentemente, all'articolo 20, sopprimere il comma 6.

19.206

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La sospensione dall'esercizio della professione interviene anche per tutto il periodo in cui l'avvocato rivesta altri incarichi pubblici o politici, che richiedono un impegno assorbente o prevalente rispetto alla esigenza del primario interesse della difesa e dell'assistenza del cliente e, in conseguenza, dell'amministrazione della giustizia.».

19.207

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, sostituire le parole: «L'avvocato iscritto all'albo può» con le parole: «L'avvocato iscritto all'albo e il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo possono.».

19.208

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 2 sostituire le parole: «può chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per giustificati motivi, pubblici o privati» con le parole: «può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.».

19.209

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 3 sostituire le parole: «Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2,» con le parole: «Della sospensione e dei suoi motivi.».

19.210

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 3 in fine aggiungere le parole: «mediante l'apposito elenco previsto all'art. 14, comma 1, lettera e).

19.211

CHIURAZZI, DELLA MONICA, MARITATI, CECCANTI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, ADAMO, NEROZZI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nei casi di sospensione indicati al comma 1, l'avvocato può versare i contributi nella misura determinata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Sono fatte salve le attuali disposizioni in materia previdenziale e assicurativa.».

19.212

D'ALIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nei casi di cui al comma 1, l'avvocato può versare i contributi nella misura determinata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Sono fatte salve le attuali disposizioni in materia previdenziale e assicurativa.».

Art. 20.

20.200

DELLA MONICA, MARITATI, CECCANTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, ADAMO, NEROZZI

Sopprimere l'articolo.

20.201

D'ALIA

Sopprimere l'articolo.

20.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere l'articolo.

20.203

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. – (*Condizioni per la permanenza dell'iscrizione*). – 1. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, gli ordini territoriali, le associazioni forensi maggiormente rappresentative, individuate dal Congresso nazionale forense e acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del CNEL, determina con proprio decreto, da emanare entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) se possano essere configurate, nell'interesse pubblico e della libera professione di avvocato, ipotesi per la cancellazione della iscrizione all'albo, indipendenti da violazioni disciplinari e conformi a principi di pari opportunità e non discriminazione, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 3 e 4 della Carta Costituzionale, tenendo altresì conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità ovvero a particolari contesti territoriali, economici e sociali, di svolgimento della professione;

c) le procedure, da svolgersi in contraddittorio con l'interessato, per il compimento di una verifica conforme ai principi e alle norme di cui al comma 1 del presente articolo.»

20.205

CARUSO

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «per regolamento».

Conseguentemente al secondo periodo, sostituire le parole: «e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento emanato dal Ministro della giustizia su proposta del CNF» con le seguenti: «della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

20.204

D'ALIA

Al comma 1, sostituire le parole: «per regolamento anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale» con le seguenti: «per regolamento anche in riferimento almeno ai primi 5 anni di esercizio professionale.».

20.206

D'ALIA

Al comma 1, sostituire le parole: «con regolamento emanato dal Ministro della giustizia su proposta del CNF.» con le seguenti: «con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sentito il CNF.».

20.207

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «su proposta del CNF» con le seguenti: «sentiti il CNF, gli ordini territoriali, le associazioni forensi maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, e acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del CNEL.».

20.208

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1 sostituire le parole: «su proposta del CNF» con le seguenti: «previo parere del CNF».

20.210

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sostituire le parole: «almeno ogni due anni» con le seguenti: «con regolarità ogni tre anni».

20.211

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il regolamento deve prevedere l'esonero dalla prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione per i cinque anni successivi all'iscrizione, per la prima volta, all'albo e dopo il compimento del settantesimo anno di età; deve inoltre prevedere l'esonero per i casi di gravissimo impedimento e per le donne, che esercitano la professione di avvocato, per i sei mesi anteriori al parto e per i due anni successivi, nonché per situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità, ovvero a particolari contesti territoriali, economico e sociali, di svolgimento della professione».

20.209

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il regolamento deve prevedere l'esonero dalla prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione per i cinque anni successivi all'iscrizione all'albo, nei casi di giustificato motivo comprensivi del gravissimo impedimento, di accertati motivi di salute, dopo il compimento del sessantesimo anno di età, per i due anni successiva alla nascita di un figlio o all'adozione, per le donne dal concepimento al parto».

20.212

D'ALIA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le verifiche e la revisioni degli albi, degli elenchi e dei registri non possono avere ad oggetto i periodi di attività professionale antecedenti l'entrata in vigore della presente legge».

20.213

D'ALIA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le verifiche e la revisioni degli albi, degli elenchi e dei registri non possono essere eseguite prima di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge».

20.214

MUGNAI

Al comma 4 sostituire le parole: «può comportare» con la seguente: «comporta».

20.215

D'ALIA

Al comma 4 sostituire le parole da: «che dovrà essere invitato» fino alla fine del comma con le seguenti: «che dovrà essere chiamato in audizione entro dieci giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento».

20.216

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 4 sostituire le parole: «e, se necessario o richiesto, anche dell'audizione del medesimo» con le seguenti: «e, laddove si renda necessario o sia espressamente richiesto dall'interessato, anche l'audizione del medesimo».

20.217

D'ALIA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'avvocato cancellato dall'albo per i motivi di cui al presente articolo ha in ogni caso diritto ad una successiva iscrizione all'albo degli avvocati».

20.218

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 6 con il seguente: «In ogni caso la prova dell'effettività e della continuità non è richiesta per gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione».

20.219

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 6 sostituire le parole: «La prova dell'effettività e della continuità non è richiesta durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19» con le seguenti: «In ogni caso la prova dell'effettività e della continuità non è richiesta per gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione».

20.220

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 6, sopprimere le parole da: «, e per gli avvocati» fino alla fine del comma.

20.221

CARUSO

Al comma 6, sostituire le parole: «consigliere regionale, membro di giunta regionale, presidente di provincia, membro di giunta provinciale, sindaco di comune con più di diecimila abitanti, membro di giunta comunale di un comune con più di trentamila abitanti o per gli avvocati che ricoprono un incarico politico giudicato equivalente dal CNF» con le seguenti: «di consigliere regionale, di membro di giunta regionale, di presi-

dente di provincia, di membro di giunta provinciale, di sindaco di comune con più di trentamila abitanti, di membro di giunta comunale di un comune con più di cinquantamila abitanti, nonché per gli avvocati che ricoprono un incarico pubblico o di rilievo sociale che il CNF giudica equivalente».

20.222

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 6, dopo le parole: «presidente di provincia» inserire le seguenti: «con un numero di abitanti inferiore ad un milione».

20.223

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 6, sostituire le parole: «sindaco di comune con più di 10.000 abitanti» con le seguenti: «sindaco di comune con popolazione compresa tra i 10.000 e i 500.000 abitanti».

20.224

CARUSO

Al comma 6, sostituire le parole: «o per gli avvocati che ricoprono un incarico politico» con le seguenti: «nonché per gli avvocati che ricoprono un incarico pubblico o di rilievo sociale».

20.225

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 6, sostituire le parole: «un incarico politico giudicato equivalente dal CNF» con le seguenti: «un incarico politico ritenuto equivalente e specificamente indicato nel regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense».

20.226

D'ALIA

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La prova dell'effettività e della continuità non è altresì richiesta per chi svolge la professione di avvocato esclusivamente o in gran parte "pro bono"».

20.227

D'ALIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli avvocati parlamentari, nazionali ed europei, consiglieri regionali, assessori regionali, presidenti di provincia, assessori provinciali, sindaci di comuni con più di 10.000 abitanti, assessori comunali con più di 30.000 abitanti possono chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per tutto il periodo del mandato versando i contributi nella misura determinata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Sono fatte salve le attuali disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa.».

Art. 21.

21.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. – Ogni avvocato può patrocinare davanti a tutte le giurisdizioni, comprese quelle superiori».

21.201

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1 sostituire le parole: «almeno cinque anni» con le seguenti: «almeno quattro anni».

21.202

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, sostituire le parole: «al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo» con le seguenti: «che si svolge nelle sedi di Corte d'Appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF».

21.203

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L'iscrizione può essere altresì richiesta da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di cinque, anni frequenti la Scuola superiore dell'Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEI per gli aspetti di carattere economico e sociale.

2-bis. Il Ministro della giustizia stabilisce con regolamento, che garantisce l'indipendenza e l'autonomia tra l'attività di formazione e di valutazione:

- 1) le forme e le modalità di gestione e di organizzazione dell'attività della scuola in maniera da garantire libertà, pluralismo e qualità dell'offerta formativa e della scelta individuale;
 - 2) la composizione degli organi direttivi e scientifici;
 - 3) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di frequenza da parte degli avvocati;
 - 4) la verifica finale di idoneità da parte di una commissione d'esame composta da avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.».
-

21.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «lodevolmente e proficuamente».

21.205

CARUSO

Al comma 2, sostituire le parole: «del CNF» con le seguenti: «adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

21.206

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «, con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato».

21.207

VICARI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge maturano i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.».

21.208

CARUSO

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, possono chiedere la detta iscrizione secondo la previgente normativa coloro che abbiano maturato a tale data i necessari requisiti.».

21.209

LATRONICO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «della presente legge» inserire le seguenti: «e del regolamento del CNF di cui al comma 2».

Art. 22.

22.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta».

22.201

PONTONE, ALLEGRINI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «è garantita l'autonomia» inserire le seguenti: «anche dell'organizzazione del tempo di lavoro».

22.202

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: «nonché un trattamento economico» fino alla fine del comma.

22.203

PONTONE, ALLEGRINI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «da determinare», inserire le seguenti: «con le associazioni rappresentative degli avvocati».

22.204

PONTONE, ALLEGRINI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «contrattazione separata», inserire le seguenti: «della dirigenza».

22.205

PONTONE, ALLEGRINI

Al comma 2, dopo le parole: «professionista incaricato», inserire le seguenti. «con autonomia organizzativa».

22.206

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «la responsabilità dell'ufficio» fino alla fine del comma.

22.0.200

POSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Avvocati dipendenti di imprese e di Enti privati)

1. Coloro che, avendo superato l'esame di Stato, svolgono l'attività di cui all'art. 2, comma 6, alle dipendenze di imprese o enti privati o associazioni di categoria a favore esclusivo del datore di lavoro e di soggetti controllanti, controllati, sotto il medesimo controllo o collegati, i quali si occupino, con autonomia, indipendenza e stabilità della trattazione degli affari legali del proprio datore di lavoro e degli altri soggetti sopra indicati, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo.

Gli iscritti in tale elenco non possono assumere la difesa in giudizio del proprio datore di lavoro o di terzi.

Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la dichiarazione del datore di Lavoro dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dello stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine».

22.0.201

BORNACIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Avvocati dipendenti di imprese e di Enti privati)

1. Coloro che, avendo superato l'esame di Stato, svolgono l'attività di cui all'art. 2, comma 6, alle dipendenze di imprese o enti privati o associazioni di categoria a favore esclusivo del datore di lavoro e di soggetti controllanti, controllati, sotto il medesimo controllo o collegati, i quali si occupino, con autonomia, indipendenza e stabilità della trattazione degli affari legali del proprio datore di lavoro e degli altri soggetti sopra indicati, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo.

Gli iscritti in tale elenco non possono assumere la difesa in giudizio del proprio datore di lavoro o di terzi.

Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la dichiarazione del datore di Lavoro dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dello stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine».

Art. 23.

23.200

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Gli iscritti negli albi, negli elenchi e nei registri di cui all'articolo 14, comma 1, costituiscono l'Ordine forense.».

23.201

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Gli iscritti nell'albo, negli elenchi e nel registro di cui all'articolo 14, comma 1, lettere *a), b), c), d), e), g), h)* e *i)* costituiscono l'Ordine forense.».

23.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3, con il seguente: «Il CNF e gli ordini circondariali sono associazioni di categoria a carattere privatistico che tutelano gli interessi degli iscritti».

23.203

CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

23.204

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3 sostituire le parole: «. Essi hanno prevalente» *con le seguenti:* «, nonché con».

23.205

CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, NEROZZI

Sopprimere il comma 4.

23.206

CARUSO

Al comma 4, sostituire le parole: «emanato dal CNF» con le seguenti: «adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

23.207

CARUSO

Alla rubrica del Capo I, del titolo III, sopprimere le parole: «e gli ordini territoriali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23 aggiungere le seguenti parole: «Capo I-bis. Ordini circondariali».

Art. 24.

24.200

CARUSO

Al comma 1, sostituire le parole: «L'ordine territoriale ha» con le seguenti: «L'ordine circondariale ha in via esclusiva».

24.201

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Sopprimere il comma 2.

24.202

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di assicurare il funzionamento in relazione alle effettive esigenze gestionali ed organizzative del consiglio dell'Ordine degli avvo-

cati di Roma, capitale della Repubblica, sono ad esso destinati i medesimi locali e spazi utilizzati dallo stesso consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge nell'edificio della Suprema Corte di Cassazione».

24.203

CARUSO

Al comma 3, sostituire le parole: «dal regolamento approvato dal CNF» con le seguenti: «secondo il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

24.204

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense.».

Art. 25.

25.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Sopprimere il comma 3.

25.201

CARUSO

Al comma 3, sostituire la parola: «forensi» con la seguente: «circondariali.».

Art. 26.

26.200

D'ALIA

Al comma 1, dopo le parole: «ed agli elenchi speciali» inserire le seguenti: «e dagli iscritti al registro dei praticanti avvocati.».

26.201

CARUSO

Al comma 3, sostituire le parole: «approvato dal CNF ai sensi dell'articolo 1» con le seguenti: «adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

26.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 3, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1» con le seguenti: «, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense».

Art. 27.

27.200

D'ALIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Consiglio, fatta salva la previsione di cui all'articolo 24, comma 2, ha sede presso il tribunale ed è composto, nel rispetto dei principi di pari opportunità:

a) da sei membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;

b) da otto membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;

c) da dieci membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;

d) da dodici membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;

e) da diciassette membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;

f) da ventitre membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;

g) da ventisette membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.».

27.201

CARUSO

Al comma 2, sostituire le parole: «con le modalità previste dal regolamento emanato dal CNF» *con le seguenti:* «secondo il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

27.202

D'ALIA

Al comma 2, sostituire le parole: «dal regolamento emanato dal CNF» *con le seguenti:* «dal regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sentito il CNF.».

27.203

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense».

27.204

D'ALIA

Al comma 2, dopo le parole: «avvocati stabiliti» inserire le seguenti: «e nel registro dei praticanti avvocati.».

27.205

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 4, sopprimere parole: «nei cinque anni precedenti».

27.206

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 5, terzo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «tre» con la seguente: «due».

27.207

D'ALIA

Al comma 7 sostituire la parola: «quadriennio» con la parola: «triennio» e la parola: «quarto» con la parola: «terzo».

27.208

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 7, sostituire la parola: «quadriennio» con la seguente: «triennio».

27.209

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 7 dopo le parole: «quarto anno» aggiungere le seguenti: «e i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte».

27.210

BORNACIN

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nessun consigliere potrà essere eletto per due mandati consecutivi».

27.211

VICARI

Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.

27.212

CARUSO

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire la parola: «circondario» con la seguente: «distretto».

27.213

BORNACIN

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Il consigliere dell'Ordine che intende candidarsi alle elezioni di delegato alla Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza Forense deve dimettersi dalla carica ricoperta almeno trenta giorni prima della indizione delle relative elezioni».

Art. 28.

28.200

ICHINO, CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, Ignazio MARINO, MORANDO, PORETTI, TONINI, NEROZZI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) attiva un servizio gratuito di consulenza e informazione gratuita per i clienti di avvocati iscritti allo stesso ordine territoriale, che offra loro una possibilità di controllo circa la qualità e correttezza dell'operato dei rispettivi avvocati e la congruità del compenso richiesto rispetto alla prestazione professionale, garantendo il segreto in proposito al fruitore del servizio.».

28.201

CARUSO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;».

28.202

CARUSO

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «le scuole» con la seguente: «scuole».

28.203

DELLA MONICA, CECCANTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, GHEDINI, NEROZZI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) adotta, di iniziativa o di intesa con il CNF e altre enti o istituzioni, iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione di borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma

in situazioni di disagio economico e l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'articolo 11; provvedendo, tra l'altro, ad agevolare la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi; e, infine, prevedendo, la destinazione di una parte delle risorse economiche, ivi comprese le rendite finanziarie e da utilizzazione del patrimonio, degli ordini, albi e collegi alle suddette iniziative, anche istituendo apposite fondazioni».

28.204

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

28.205

CARUSO

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «secondo quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal CNF» con le seguenti: «in conformità al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

28.206

CARUSO

Al comma 1, lettera r), sostituire la parola: «favorisce» con la seguente: «garantisce».

28.207

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

28.208

CARUSO

Al comma 2, sostituire le parole: «approvato, ai sensi dell'articolo 1, dal CNF» con le seguenti: «adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

28.0.200

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Sportello per il cittadino)

1. Ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati istituisce lo sportello per il cittadino volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali di avvocato e per l'accesso alla giustizia.

2. L'accesso allo sportello per il cittadino è gratuito.

3. Il consiglio dell'ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello per il cittadino.

4. Per regolare l'accesso allo sportello per il cittadino il consiglio dell'ordine degli avvocati può stipulare opportuni protocolli con Enti pubblici territoriali, con le Camere di commercio e con le associazioni di cittadini e consumatori.

5. Lo sportello per il cittadino fornisce altresì alle persone che si trovino in condizioni di disagio economico, che siano residenti nel circondario del Tribunale ove ha sede l'ordine degli avvocati, informazioni di indirizzo da valere in fase precontenziosa. L'accesso allo sportello per il cittadino per le persone in condizioni di disagio economico è gratuito ed è riservato alle persone che, in relazione alle fatti specie per le quali chiedono di accedere allo sportello, si trovino nelle condizioni di reddito idonee a fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legislazione vigente.

6. Il consiglio dell'ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello per il cittadino e per l'accertamento del requisito di reddito per l'accesso medesimo».

Art. 29.

29.200

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 3, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «tre anni».

29.201

CARUSO

Al comma 4, dopo la parola: «collegio» aggiungere le seguenti: «, che è presieduto dal più anziano per iscrizione.».

Art. 32.

32.200

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».

32.201

D'ALIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».

32.202

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 36. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli Albi è inferiore a diecimila elegge un componente; non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso Ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti di un Ordine diverso da quello cui appartiene il primo».

32.203

VICARI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ciascun distretto di Corte d'appello elegge un componente.».

32.204

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 2 sostituire le parole: «un componente se il numero degli avvocati iscritti all'albo è inferiore a diecimila e due componenti se il numero degli iscritti è superiore.» *con le seguenti:* «tre componenti se il numero degli avvocati iscritti all'albo è inferiore a diecimila e quattro componenti se il numero degli iscritti è superiore.».

32.205

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sostituire le parole: «un componente se il numero degli avvocati iscritti all'albo è inferiore a diecimila e due componenti se il numero degli iscritti è superiore.» *con le seguenti:* «due componenti se il numero degli avvocati iscritti all'albo è inferiore a diecimila e tre componenti se il numero degli iscritti è superiore.».

32.206

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila».

32.207

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A ciascun consiglio spetta: un voto per ogni 100 iscritti o frazione di cento fino a 200 iscritti; un voto per ogni successivi 300 iscritti o frazione di trecento da 200 iscritti fino a 800 iscritti; un voto per ogni successivi 600 iscritti o frazione di seicento da 800 iscritti fino a 2.000 iscritti; un voto per ogni successivi 1.000 iscritti o frazione di 1.000 da 2.000 iscritti fino a 10.000 iscritti; un voto per ogni successivi 3.000 iscritti o frazione di tremila al di sopra dei 10.000 iscritti.».

32.208

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo, e tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.».

32.209

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo, e tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.».

Art. 33.

33.200

CARUSO

Al comma 1, alla lettera a), dopo la parola: «ha» aggiungere le seguenti: «in via esclusiva».

33.201

CARUSO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

33.202

CARUSO

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «per il funzionamento» con le seguenti: «per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali.».

33.203

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

33.204

DELLA MONICA, CECCANTI, ADAMO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) adotta, di iniziativa o di intesa con i consigli territoriali o alti enti o istituzioni, iniziative volte ad agevolare, anche mediante la concessione di borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani merite-

voli ma in situazioni di disagio economico e l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'articolo II; prevedendo altresì la destinazione di una parte delle risorse economiche, ivi comprese le rendite finanziarie e da utilizzazione del patrimonio, degli ordini, albi e collegi alle suddette iniziative, anche istituendo apposite fondazioni».

33.205

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «e dall'articolo 41 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;».

33.206

DELLA MONICA, CASSON, CAROFILIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere lettera n).

33.207

DELLA MONICA, CASSON, CAROFILIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole: «e l'amministrazione delle giustizia».

33.208

DELLA MONICA, CASSON, CAROFILIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

33.209

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI, LEGNINI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

Art. 34.

34.200

CARUSO

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il secondo periodo.

Art. 35.

35.200

CARUSO

*Al comma 1, sostituire la parola: «ricorsi» con la seguente: «re-
clamo».*

35.201

ADAMO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO,
GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, NEROZZI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

35.202

D'ALIA

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

35.203

CARUSO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione.».

Art. 36.

36.200

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori» con le seguenti: «da almeno cinque anni».

Art. 37.

37.200

CARUSO

Al comma 2, sostituire le parole: «il momento di confluenza di tutte le componenti dall'avvocatura italiana nel rispetto della loro autonomia» con le seguenti: «la massima assise dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative».

Art. 38.

38.200

CARUSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni con le Università per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.».

Art. 39.

39.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 39 – (*Contenuti e modalità di svolgimento del territorio*) – 1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento tecnico e giuridico, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire, nella consapevolezza del ruolo dell'avvocato nella società e nella giurisdizione, le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Il Ministro della Giustizia disciplina con regolamento, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale.

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente Consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione Europea.

d) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari, definite d'intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di assicurare al praticante avvocato un'adeguata formazione sull'esercizio della funzione giurisdizionale.

3. Presso il Consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, rispettivamente le disposizioni previste dall'articolo 16.

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, può comportare la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che potrà essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

6. Il tirocinio può essere svolto:

- 1) presso un avvocato, con funzioni di *dominus*;
- 2) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico;
- 3) c), in altro paese dell'Unione Europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
- 4) presso uffici giudiziari aventi sede nel distretto di Corte di appello cui appartiene l'Ordine di iscrizione;

7. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione di *dominus* per più di due praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. In ogni caso al praticante, che svolga il tirocinio presso un avvocato, è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso adeguato convenzionalmente pattuito.

9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del Pretore. Il praticante avvocato può esercitare attività professionale anche presso altro avvocato che ne faccia richiesta. In tali casi il *dominus* deve esserne informato e il praticante svolge l'attività in sostituzione sotto

il controllo e la responsabilità del delegante, dal quale riceve un giusto compenso per l'apporto professionale prestato.

10. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato atte stante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto.»

39.201

CARUSO

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

3. Possono essere iscritti nel registro dei praticanti avvocati i laureati in giurisprudenza che abbiano superato una prova di ingresso, da tenersi con modalità informatiche presso ciascun consiglio dell'ordine del circondario avente sede nel capoluogo del distretto, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui principi generali degli ordinamenti e sugli istituti giuridici fondamentali. La prova d'ingresso si svolge almeno due volte l'anno e non può essere ripetuta dal richiedente all'iscrizione nel registro per più di sei volte.

3-bis. La prova di ingresso informatica è disciplinata da regolamento adottato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con il quale sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quesiti, i metodi per la somministrazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della prova stessa ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio dei quesiti. Il Ministro della giustizia si attiene, nell'emanazione del regolamento, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) predisposizione dell'archivio dei quesiti, previa classificazione degli stessi, in base a diversi livelli di difficoltà e tenuto conto che nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferenti si ad almeno due terzi dei libri dei codici;

b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà, affinché ogni quesito sia classificato in modo tale da consentirne il raggruppamento per materia e di distinguere le domande per grado di difficoltà, al fine di assicurare la assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà;

c) aggiornamento costante dell'archivio;

d) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;

e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia;

f) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;

g) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito;

h) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione;

i) determinazione delle modalità di espletamento della prova informatica e della correzione della stessa, anche attraverso l'istituzione di apposite commissioni, formate, per la durata massima di due anni, da avvocati, magistrati e docenti universitari;

l) individuazione della data di entrata in vigore delle disposizioni relative alle nuove modalità di accesso al tirocinio e introduzione della disciplina transitoria eventualmente necessaria, con previsione, ove ritenuto utile, di sessioni di prove a carattere sperimentale.

3-ter. La prova informatica di ingresso si intende superata se è ottenuto un punteggio pari al 60 per cento di quello massimo conseguibile in caso di risposta esatta a tutti i quesiti, secondo la «tabella di punteggio» allegata al regolamento».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 43, comma 1, sopprimere le parole: «di partecipare alla prova di preselezione informatica per»;

b) all'articolo 44, comma 1, sopprimere le parole: «, e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all'articolo 45»;

c) all'articolo 44, sopprimere il comma 2;

d) sopprimere l'articolo 45;

e) all'articolo 47, comma 1 sopprimere le parole «è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l'esame di Stato. Essa»;

f) all'articolo 48, comma 1, sopprimere le parole «, dopo il superamento della prova di ingresso, secondo quanto previsto dall'articolo 39».

39.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

39.203

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 2 sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

39.204

D'ALIA

Al comma 2 sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 3,

39.205

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

39.206

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

39.207

SACCOMANNO

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

39.208

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

39.209

D'ALIA

Al comma 2, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «Sono ammessi a svolgere il tirocinio coloro che hanno conseguito una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento in Giurisprudenza con una votazione non inferiore a 105 su 110.».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

39.210

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 2 sostituire il terzo periodo con il seguente: «I candidati dovranno essere ammessi allo svolgimento della prova d'ingresso entro quaranta giorni dalla domanda».

39.211

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 2 sostituire il terzo periodo con il seguente: «I candidati dovranno essere ammessi allo svolgimento della prova d'ingresso entro trenta giorni dalla domanda».

39.212

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tale prova di ingresso, il superamento della quale ha valore temporale indeterminato su tutto il territorio nazionale, potranno accedere anche i laureandi magistrali delle facoltà di giurisprudenza.».

39.213

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tale prova di ingresso, il superamento della quale ha valore temporale indeterminato su tutto il territorio nazionale, potranno accedere anche i laureandi magistrali delle facoltà di giurisprudenza.».

39.214

D'ALIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati dal sostenere la prova di ingresso coloro che abbiano completato con successo la scuola forense o siano stati ammessi e stiano frequentando con profitto un dottorato di ricerca in una delle materie giuridiche di cui al seguente articolo 46, comma 1, lettera b) o coloro che abbiano conseguito la laurea magistrale con una votazione non inferiore a 105/110.».

39.215

LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, NEROZZI

Sopprimere il comma 5.

39.216

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 5.

39.217

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 5.

39.218

D'ALIA

Sopprimere il comma 5.

39.219

GALPERTI, LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI,
D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, NEROZZI

*Al comma 5, sopprimere le parole: «con qualunque rapporto di im-
piego pubblico».*

39.220

VICARI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: «pubblico».

39.221

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

*Al comma 5, dopo le parole: «impiego pubblico» inserire le seguenti:
«solo nei casi in cui sia il divieto sia espressamente previsto dalle norme
sull'impiego pubblico».*

*Conseguentemente, al primo periodo, sopprimere la parola: «qualun-
que».*

39.222

LEGNINI

Al comma 5, dopo le parole: «rapporto di impiego pubblico» inserire le seguenti: «a tempo pieno».

39.223

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «con il compimento di altri tirocini professionali e con l'esercizio di attività di impresa» con le seguenti: «e con il compimento di altri tirocini professionali».

39.224

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «con il compimento di altri tirocini professionali e con l'esercizio di attività di impresa» con le seguenti: «e con il compimento di altri tirocini professionali».

39.225

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «al praticante avvocato» con le seguenti: «al praticante abilitato».

39.226

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 5 secondo periodo, sostituire le parole: «al praticante avvocato» con le seguenti: «al praticante abilitato».

39.227

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 6, sostituire le parole: «La sua interruzione per oltre sei mesi» con le seguenti: «La sua interruzione per oltre un anno», e sosti-

tuire le parole: «senza giustificato motivo» con le seguenti: «senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale».

39.228

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «La sua interruzione per oltre sei mesi» con le seguenti: «La sua interruzione per oltre un anno».

39.229

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 6 secondo periodo sostituire le parole: «senza giustificato motivo» con le seguenti: «senza alcun giustificato motivo anche di carattere personale».

39.230

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 7, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;».

39.231

D'ALIA

Al comma 7, lettera a) sopprimere le parole: «con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;».

39.232

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «non inferiore a cinque anni» con le seguenti: «di almeno due anni».

39.233

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «non inferiore a cinque anni» con le seguenti: «di almeno due anni».

39.234

CARUSO

Al comma 7, sostituire la lettera b), con le seguenti: «b) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico. b-bis) per non più di dodici mesi presso un avvocato stabilito o presso un ufficio giudiziario.».

39.235

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 7, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, per non più di dodici mesi;».

39.236

D'ALIA

Al comma 7, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «per non più di dodici mesi;».

39.237

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 7, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «per non più di sei mesi;».

39.238

D'ALIA

Al comma 7, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «per non più di sei mesi.».

39.239

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «l'attività di tirocinio presso gli uffici giudiziari è disciplinata ai sensi dell'articolo 42;».

39.240

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Il tirocinio potrà essere svolto pure presso due avvocati contemporaneamente nel caso, a richiesta del praticante su autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa».

Al comma 9 aggiungere in fine il seguente periodo: «Tuttavia al praticante avvocato è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un compenso commisurato all'apporto dato per l'attività affettivamente svolta oppure quello convenzionalmente pattuito che non deve mai essere inferiore al minimo fissato dal Consiglio nazionale forense ed aggiornato annualmente.».

39.241

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il tirocinio potrà essere svolto pure presso due avvocati contemporaneamente nel caso, a richiesta del praticante su autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.».

39.242

CARUSO

Al comma 8, sopprimere le parole: «e dignitoso».

39.243

D'ALIA

Al comma 8, sostituire la parola: «Pertanto» con le seguenti: «Di norma,».

39.244

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso al praticante avvocato, è dovuto, oltre al rimborso spese, un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito.».

39.245

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Il titolare dello studio legale riconosce al tirocinante un'equa retribuzione per l'attività effettivamente espletata nell'ambito delle attività di tirocinio».

39.246

D'ALIA

Al comma 9, dopo le parole: «non determina» aggiungere le seguenti: «di norma».

39.247

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia al praticante avvocato è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta oppure quello convenzionalmente pattuito che non deve mai essere inferiore al minimo fissato dal Consiglio nazionale forense ed aggiornato annualmente.».

39.248

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 9 aggiungere in fine il seguente periodo: «Tuttavia al praticante avvocato, decorso il primo semestre di pratica, è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta oppure quello convenzionalmente pattuito che non deve mai essere inferiore al minimo fissato dal Consiglio nazionale forense ed aggiornato annualmente.».

39.249

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia al praticante avvocato, decorso il primo semestre di pratica, è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta oppure quello convenzionalmente pattuito che non deve mai essere inferiore al minimo fissato dal Consiglio nazionale forense ed aggiornato annualmente.».

39.250

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 9 aggiungere in fine il seguente periodo: «Tuttavia al praticante, che svolga il tirocinio presso un avvocato, è dovuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.».

39.251

VICARI

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito.».

39.252

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 9, «aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito.».

39.253

SACCOMMANNO

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso al praticante è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito.».

39.254

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire il più ampio accesso e il migliore esercizio del tirocinio professionale, i Consigli dell'ordine istituiscono borse di studio in misura proporzionale al numero dei praticanti iscritti al registro dei praticanti e, comunque, in misura non inferiore ad un ventesimo degli iscritti.».

39.255

D'ALIA

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'avvocato deve fornire al praticante un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto».

39.256

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il titolare dello studio legale riconosce al tirocinante un'equa retribuzione per l'attività effettivamente espletata nell'ambito delle attività di tirocinio».

39.257

D'ALIA

Al comma 9, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Tuttavia il praticante che svolga il proprio tirocinio presso un avvocato ha diritto alla corresponsione di un compenso mensile a titolo di rimborso spese. Questo potrà essere concordato anche in maniera forfettaria ma comunque per un importo non inferiore a quanto stabilito annualmente quale importo minimo da ciascun consiglio dell'ordine per il foro di appartenenza».

39.258

LEGNINI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Nel periodo di svolgimento del tirocinio, trascorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, l'avvocato è tenuto a corrispondere al praticante avvocato, oltre a rimborso delle spese, un compenso adeguato commisurato ad almeno la metà dei minimi tariffari qualora il praticante avvocato, oltre le attività di cui al comma 1, svolga le attività di cui al comma 10, nonché altre attività proprie dell'attività professionale forense».

39.259

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 10, primo periodo, sopprimere la parola: «solo» e dopo le parole: «del pretore» inserire le seguenti: «nonché presso ogni altro avvocato che ne faccia richiesta. In tali casi al praticante è dovuto un giusto compenso».

39.260

D'ALIA

Al comma 10 sopprimere la parola: «solo» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché presso ogni altro avvocato che ne faccia richiesta».

39.261

D'ALIA

Al comma 10, dopo le parole: «solo in sostituzione dell'avvocato presso cui svolge la pratica» inserire le seguenti: «dietro compenso».

39.262

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 10, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

39.263

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 10 dopo le parole: «al massimo cinque anni» aggiungere le seguenti: «salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale.».

Conseguentemente sopprimere le parole: «, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto anno dall'iscrizione».

39.264

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 10 dopo le parole: «al massimo cinque anni» aggiungere le seguenti: «salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale.».

Conseguentemente sopprimere le parole «, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto anno dall'iscrizione».

39.265

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Prima dell'esercizio del patrocinio il praticante fa, davanti al Consiglio dell'ordine, la dichiarazione solenne. Per potere esercitare la professione l'avvocato assume dinanzi al Consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: "Consapevole dell'alta dignità della professione forense e della sua elevata funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con il massimo scrupolo e con onere i doveri della professione di avvocato"».

39.266

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I ventiquattro mesi di tirocinio professionale oltre a tutti quelli svolti successivamente quale praticante abilitato potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo».

39.267

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I ventiquattro mesi di tirocinio professionale oltre a tutti quelli svolti successivamente quale praticante abilitato potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di av-

vocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo».

39.268

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I ventiquattro mesi di tirocinio professionale potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo.».

39.269

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I ventiquattro mesi di tirocinio professionale potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo.».

39.270

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza di ventiquattro mesi, oltre a tutti quelli svolti successivamente quale praticante abilitato potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo.».

39.271

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza di ventiquattro mesi, oltre a tutti quelli svolti successivamente quale praticante abilitato potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo».

39.272

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza di ventiquattro mesi, potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo».

39.273

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza di ventiquattro mesi, potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo».

39.274

CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON. CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Il Ministro della giustizia disciplina con regolamento, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM

per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente Consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione Europea;

d) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari, definite d'intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di assicurare al praticante avvocato un'adeguata formazione sull'esercizio della funzione giurisdizionale.».

39.275

D'ALIA

Al comma 11, alinea, sostituire le parole: «Il CNF disciplina con regolamento» con le seguenti: «Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:».

39.276

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: «tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato,» con le seguenti: «tenuto conto anche di situazioni riferibili alla salute e alla maternità e paternità, anche derivante da adozione, del praticante avvocato».

39.277

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: «tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato,» con le seguenti: «tenuto conto anche di situazioni riferibili alla salute e alla maternità e paternità, anche derivante da adozione, del praticante avvocato».

39.278

D'ALIA

Al comma 11, sopprimere la lettera c).

39.279

D'ALIA

Al comma 11, lettera c), premettere le seguenti parole: «in attuazione della normativa comunitaria.».

39.280

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 12 sostituire le parole: «Il praticante può» con le seguenti: «Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di svolgere più proficua pratica potendo pure».

39.281

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 12 sostituire le parole: «Il praticante può» con le parole: «Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di svolgere più proficua pratica potendo pure».

39.282

CARUSO

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. A chi sia titolare di rapporto di impiego pubblico, ed abbia conseguito l'iscrizione al registro dei praticanti avvocati di cui al comma 2, compete il diritto ad aspettativa non retribuita, con conservazione del posto di lavoro, sino alla conclusione delle operazioni relative all'esame di Stato che è per primo tenuto decorsi ventiquattro mesi dall'iscrizione. Decorso un anno dall'iscrizione, l'esercizio del diritto è subordinato alla dimostrazione dell'effettivo svolgimento del tirocinio, che l'interessato

deve fornire all'ente con cui ha in corso il rapporto di impiego mediante apposita certificazione rilasciata dall'ordine circondariale.».

39.283

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di svolgere più proficua pratica».

39.284

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di svolgere più proficua pratica.».

39.0.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro della giustizia, è delegato ad emanare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo, che consenta, per il tirocinio professionale, specifiche attività formative organizzate dalle università, con la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento del titolo di laurea, garantendo in ogni caso la conoscenza dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione.».

Art. 40.

40.200

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La sospensione ha per effetto l'interruzione della pratica e il divieto dell'esercizio del patrocinio.

1-ter. Il praticante radiato non può essere iscritto nel registro dei praticanti, se non dopo la decorrenza di tre anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di questo termine».

Art. 41.

41.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 41 – (*Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato*) – 1. Il tirocinio professionale può essere svolto, per un periodo non superiore a nove mesi, anche frequentando con profitto corsi di formazione a contenuto professionalizzante.

2. Il Ministro della giustizia sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale, disciplina con regolamento:

1) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di corsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito, garantendo altresì e la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

2) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca nonché la legislazione relativa alle modalità di esercizio della professione di avvocato;

3) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per la verifica finale del profitto che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

3. L'aspirante avvocato deve essere posto in condizione di accedere e fruire dei percorsi formativi di cui ai commi 1 e 2. A tal fine il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta tutte le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicurare pari opportunità per l'accesso ai corsi di formazione per la preparazione alla professione di avvocato.»

41.201

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per un periodo non superiore a nove dei ventiquattro mesi previsti per la durata della pratica svolta presso uno studio professionale di cui al comma 6 dell'articolo 39, il tirocinio può consistere nella frequenza di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni.»

41.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. Dovranno essere incentivati corsi di formazione di durata maggiore che permetteranno, per ogni mese di corso frequentato, di abbreviare di un mese la pratica da svolgersi presso lo studio profes-

nale. L'inizio della frequenza a tali corsi, a cui potranno partecipare anche gli aspiranti praticanti non ancora iscritti dell'apposito registro perché ancora mancanti del requisito della pratica svolta presso uno studio professionale, dovrà essere possibile più volte nel corso dell'anno.».

41.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. L'inizio della frequenza a tali corsi, a cui potranno partecipare anche gli aspiranti praticanti non ancora iscritti dell'apposito registro perché ancora mancanti del requisito della pratica svolta presso uno studio professionale, dovrà essere possibile più volte nel corso dell'anno.».

41.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. Dovranno essere incentivati corsi di formazione di durata maggiore che permetteranno, per ogni mese di corso frequentato, di abbreviare di un mese la pratica da svolgersi presso lo studio professionale.».

41.205

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini

e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati.».

41.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere la parola: «obbligatoria e».

41.206

CHIURAZZI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore a ventiquattro mesi» con le seguenti: «non superiore a nove mesi in sostituzione per detto periodo della pratica svolta presso uno studio professionale».

41.3

DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, dopo le parole: «ordini e associazioni forensi» inserire le seguenti: «dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni».

41.207

SACCOMANNO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le scuole di specializzazione per le professioni legali restano regolate dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dal decreto del Ministro per l'università e la ricerca scientifica 21 dicembre 1999, n. 532».

41.208

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale, disciplina con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di corsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito, garantendo altresì e la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca nonché la legislazione relativa alle modalità di esercizio della professione di avvocato;

c) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per la verifica finale del profitto che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.»

41.209

D'ALIA

Al comma 2, sostituire le parole: «Il CNF disciplina con regolamento ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c):» con le seguenti: «Il Ministro della giustizia con proprio decreto, sentito il CNF, adotta ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c), il regolamento che disciplina».

41.210

SACCOMANNO

Al comma 2, dopo le parole: «Il CNF» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza,».

41.211

D'ALIA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «delle associazioni forensi giudicate idonee» inserire le seguenti: «o di altri soggetti pubblici e privati».

41.212

D'ALIA

Al comma 2, lettera c) sopprimere le parole da: «prevedendo un carico» sino alla fine della lettera.

41.213

D'ALIA

Al comma 2, lettera d) sopprimere le parole da: «nonché quelle per le verifiche» sino alla fine della lettera.

Art. 42.

42.200

CARUSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42. (Frequenza di uffici giudiziari) – L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

42.201

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sostituire le parole: «L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari» con le parole: «L'attività del praticante presso gli uffici giudiziari nello svolgimento dell'attività ivi svolta ai fini della propria formazione».

42.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sostituire le parole: «L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari» con le parole: «Lo svolgimento del praticantato presso un ufficio giudiziario».

42.203

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al precipuo scopo di favorire lo snellimento burocratico sotteso alla frequentazione del praticante degli uffici giudiziari, in tale regolamento dovrà essere recepita la funzione del praticante sia quale facente le veci di avvocato sia, se praticante abilitato al patrocinio, quale operatore in proprio e, a tal fine, dovrà essere munito di apposito tesserino rilasciato dal consiglio dell'ordine.».

42.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Frequentazione degli uffici giudiziari)».

Art. 43.

43.200

ADAMO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43. – (*Certificato di compiuto tirocinio*). – 1. Il Consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato di compiuto tirocinio che consente di partecipare all'esame di Stato.

2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro Consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio; nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più Consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.»

43.201

MAZZATORTA, DIVINA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia, per una sola volta, il relativo certificato che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per l'ammissione all'esame di Stato per le tre sessioni immediatamente successive, salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica nel medesimo distretto di Corte di appello».

43.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica» fino alla fine del comma.

43.203

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica» fino alla fine del comma.

43.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sopprimere le parole: «per le tre sessioni immediatamente successive, salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica.».

43.205

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

a) all'articolo 46, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Le prove scritte ed orali, per tutte le sedi di Corte di Appello, si svolgeranno ogni anno, presso più sedi contemporaneamente, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia fissa anche i criteri per determinare, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati e le sedi dove questi saranno tenuti a sostenere le prove scritte ed orali. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo tre tentativi. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta

e sarà tenuta dalla medesima commissione che ha corretto le prove scritte.»;

b) all'articolo 47, sopprimere i commi da 1 a 8.

43.206

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

a) all'articolo 46, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Le prove scritte ed orali, per tutte le sedi di Corte di Appello, si svolgeranno ogni anno, presso più sedi contemporaneamente, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia fissa anche i criteri per determinare, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati e le sedi dove questi saranno tenuti a sostenere le prove scritte ed orali. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo tre tentativi. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta e sarà tenuta dalla medesima commissione che ha corretto le prove scritte.»;

b) all'articolo 47, sopprimere i commi da 1 a 8.

43.207

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 3 sostituire le parole: «in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio» con le seguenti: «dal candidato a scelta fra quelle dove ha svolto il tirocinio».

Art. 44.

44.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e che abbia superato» fino alla fine del comma.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

44.201

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e che abbia superato» fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

a) al comma 2, sostituire le parole: «La prova di preselezione informatica e l'esame di Stato si svolgono» con le seguenti: «L'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si svolge con periodicità annuale ed è indetto in unica sede nazionale in Roma, con decreto del Ministro della giustizia, entro il mese di ottobre di ogni anno. Nel decreto, che fissa le date dell'esame, è altresì stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame»;

b) sopprimere l'articolo 45.

44.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole da: «, e che abbia superato» fino alla fine del comma.

b) al comma 2, sostituire le parole: «La prova di preselezione informatica e l'esame di Stato si svolgono con periodicità» con le seguenti: «L'esame di Stato si svolge con periodicità».

Conseguentemente:

- a) sopprimere l'articolo 45;
 - b) all'articolo 47, al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «La commissione esaminatrice per l'esame di Stato è unica».
-

44.203

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole da: «, e che abbia superato» fino alla fine del comma.

b) al comma 2, sostituire le parole: «La prova di preselezione informatica e l'esame di Stato si svolgono con periodicità» con le seguenti: «L'esame di Stato si svolge con periodicità».

Conseguentemente:

- a) sopprimere l'articolo 45;
 - b) all'articolo 47, al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «La commissione esaminatrice per l'esame di Stato è unica».
-

44.204

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, e che abbia superato» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 45.

44.205

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, e che abbia superato» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

44.206

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, e che abbia superato» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «le prove» fino a: «si svolgano», con le seguenti: «L'esame di Stato si svolge».

44.207

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si svolge con periodicità annuale ed è indetto in unica sede nazionale in Roma, con decreto del Ministro della giustizia, entro il mese di ottobre di ogni anno. Nel decreto, che fissa le date dell'esame, è altresì stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame».

44.208

D'ALIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dalla preselezione informatica sono esonerati tutti coloro i quali abbiano conseguito un dottorato di ricerca in una delle materie giuridiche di cui all'articolo 46, comma 1, lettera *b*) o che abbiano superato con successo la scuola forense o che abbiano conseguito il certificato di compiuta pratica in data anteriore all'entrata in vigore della presente normativa.».

Art. 45.

45.200

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sopprimere l'articolo.

45.201

DELLA MONICA, CASSON, ICHINO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, Ignazio MARINO, MORANDO, PORETTI, TONINI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sopprimere l'articolo.

45.202

D'ALIA

Sopprimere i commi 2 e 3.

Art. 46.

46.200

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) in tre prove scritte, aventi ad oggetto: la redazione di un parere motivato da scegliersi tra due questioni in materia di diritto civile; la redazione di un parere motivato da scegliersi tra due questioni in materia di diritto penale; la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo;».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la prova scritta» con le seguenti: «le prove scritte».

46.201

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) in due prove scritte, aventi ad oggetto la redazione di due atti, che postulino la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale, l'uno in materia penale, l'altro in materia civile anche eventualmente connessa alla materia amministrativa».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 e sostituire le parole: «prova scritta», ovunque ricorrano, con le seguenti: «prove scritte».

46.202

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) in una prova scritta riguardante il diritto e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa, e consistente in due elaborati, da effettuare in giorni consecutivi, l'uno riguardante la redazione di un atto giudiziario nella materia scelta dal candidato tra quelle citate, e l'altro la redazione di un parere motivato su materia a scelta del candidato diversa dalla prima».

Conseguentemente,

a) sopprimere il comma 2;

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La commissione motiva il voto, in applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Il voto assegnato agli elaborati viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti della commissione.».

c) al comma 7 sopprimere il secondo e il quarto periodo.

46.203

LEGNINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in una prova scritta avente ad oggetto la relazione di un atto postuli» con le seguenti: «in due prove scritte aventi ad oggetto la relazione di atti che postulino».

Conseguentemente,

a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «la prova scritta» con le seguenti: «le prove scritte», le parole: «della prova scritta» con le seguenti: «delle prove scritte» e le parole: «la prova» con le seguenti: «le prove»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «La materia oggetto della prova scritta deve essere indicata» con le seguenti: «Le materie oggetto delle prove scritte devono essere indicate»;

c) al comma 5, sostituire le parole: «nella prova scritta» con le seguenti: «per ciascuna delle prove scritte».

46.204

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con riferimenti giurisprudenziali».

46.205

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale» con le seguenti: «diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile o penale a scelta del candidato».

Conseguentemente, sostituire le parole: «ordinamento giudiziario e ordinamento penitenziario» con le seguenti: «ordinamento giudiziario, ordinamento penitenziario e il diritto processuale escluso dalla scelta precedente.».

46.206

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «diritto processuale civile, diritto processuale penale» con le seguenti: «diritto processuale civile o penale a scelta del candidato».

Conseguentemente sostituire le parole: «ordinamento giudiziario e ordinamento penitenziario» con le seguenti: «ordinamento giudiziario, ordinamento penitenziario e il diritto processuale escluso dalla scelta precedente.».

46.207

MUGNAI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «diritto tributario» inserire le seguenti: «diritto ecclesiastico».

46.208

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ordinamento giudiziario e» con le seguenti: «diritto dell'ambiente e».

46.209

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, lettera b), inserire, in fine, il seguente periodo: «Il candidato deve altresì dimostrare la conoscenza di una lingua straniera, a scelta tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco».

46.210

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 2.

46.211

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere il comma 2.

46.212

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «per ciascuna prova».

46.213

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «per ogni prova».

46.214

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 3 aggiungere in fine le parole: «per ogni prova.».

46.215

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Le prove scritte ed orali, per tutte le sedi di Corte di Appello, si svolgeranno ogni anno, presso più sedi frazionate sul territorio in maniera uniforme, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo tre anni. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.».

Conseguentemente, all'articolo 47, sopprimere i commi da 1 a 8.

46.216

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Le prove scritte ed orali, per tutte le sedi di Corte di Appello, si svolgeranno ogni anno, presso più sedi frazionate sul territorio in maniera uniforme, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Tali abbinamenti

non potranno ripetersi se non dopo tre anni. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.».

Conseguentemente, all'articolo 47, sopprimere i commi da 1 a 8.

46.217

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI

Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il voto assegnato agli elaborati viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti della Commissione. In applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il voto è motivato mediante sintetica esposizione delle ragioni e dei presupposti della valutazione, o, in alternativa, annotando osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato».

46.218

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire il comma 5 con il seguente: «Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a sessanta punti nelle prove scritte, con almeno la sufficienza in ciascuna delle due prove».

46.219

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 7 sostituire il primo periodo con il seguente: «La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti, tuttavia è consentito l'ausilio dei testi di legge con i precedenti giurisprudenziali».

Conseguentemente al comma 10 sopprimere il secondo periodo.

46.220

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 7 sostituire il primo periodo con il seguente: «La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti, tuttavia è consentito l'ausilio dei testi di legge con i precedenti giurisprudenziali».

46.221

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti. È tuttavia consentito l'ausilio dei testi di legge con i soli precedenti giurisprudenziali».

46.222

LUSI

Al comma 9 sostituire le parole: «ai sensi del comma 7» con le seguenti: «ai sensi del comma 8».

46.223

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

Art. 47

47.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 47. – (Commissione di esame). – 1. La commissione di esame nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è composta secondo

regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale da avvocati individuati tra quelli segnalati, dal CNF, dai consigli degli ordini territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari e da magistrati. Il decreto del Ministro prevede modalità che garantiscano la terzietà dei commissari, l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità. La commissione è composta da sette membri effettivi e da sette membri supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; due effettivi e due supplenti sono magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello, due effettivi e due supplenti sono professori universitari della fascia degli associati o degli ordinari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì nominate più sottocommissioni, aventi composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma, per gruppi sino a trecento candidati. Ciascuna sottocommissione ha un presidente.

3. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, in conformità ai principi e alle disposizioni della presente legge sono adottate le disposizioni per l'espletamento dell'esame di abilitazione, con particolare riferimento all'ammissione dei candidati all'espletamento delle prove scritte e orali nonché alla loro correzione e valutazione, alle modalità di coordinamento e di omogeneizzazione dei lavori della commissione e delle sottocommissioni, alle modalità di effettuazione delle prove e ai criteri e principi per la valutazione dei risultati delle prove, nonché alla nomina del Presidente della Commissione e dei presidenti delle sottocommissioni.

4 Non possono essere designati quali componenti della commissione esaminatrice gli avvocati che sono membri dei consigli dell'ordine, del CNF o degli organi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

5 Gli avvocati componenti della commissione non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine, né alla carica di rappresentante della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e di componente del CNF nel turno elettorale immediatamente successivo all'incarico ricoperto.

6 Esercitano le funzioni di segretario, alle dirette dipendenze dei presidenti della commissione e delle sottocommissioni, funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

7 L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della Giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8 Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

47.201

DELLA MONICA, CASSON, ICHINO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sostituire le parole da: «La commissione di esame» fino ad: «Essa» con le seguenti: «La commissione di esame».

47.202

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere le parole: «è unica sia per la prova di pre-selezione informatica che».

47.203

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «uno dei quali la presiede» e dopo le parole: «magistrato di corte d'appello» inserire le seguenti: «uno dei quali la presiede;».

47.204

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per lo svolgimento della prova orale, la Commissione esaminatrice è integrata da un membro della Commissione del distretto della Corte d'appello che, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, ha corretto gli elaborati scritti».

47.205

DELLA MONICA, CASSON, ICHINO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sopprimere il comma 8.

47.206

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 8, sopprimere le parole: «, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori.».

Art. 48.

48.200

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Al comma 1 sostituire le parole: «due anni» con le parole: «tre anni».

48.201

DELLA MONICA, CASSON, ICHINO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «dopo il superamento» fino alla fine del comma.

48.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 2, sostituire le parole: «previo parere del CNF» con le seguenti: «, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense».

Art. 49.

49.200

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 49. – (*Disciplina transitoria per l'esame*). - 1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato previsto dall'articolo 46, si articola:

a) in tre prove scritte aventi ad oggetto:

1) la redazione di un atto giudiziario di primo grado, sia di diritto sostanziale che di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia di diritto penale, di diritto civile o amministrativo;

2) la redazione di un atto giudiziario di impugnazione, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo;

3) la redazione di un parere motivato da scegliersi tra tre questioni in materia regolata dal codice civile, dal codice penale o dal diritto amministrativo;

b) in una prova orale durante la quale il candidato deve illustrare la prova scritta e dimostrare una sufficiente conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 46».

49.201

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Ferma la prova di pre-selezione informatica prevista dall'articolo 45,».

49.202

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 46, comma 4,».

49.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

49.204

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, sostituire le parole: «sia per quanto riguarda le prove scritte sia per quanto riguarda le prove orali» con le seguenti: «sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame».

49.205

MAZZATORTA, DIVINA

Sopprimere il comma 2.

49.206

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 2.

49.207

VICARI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, di cui ai commi 1 e 2, con riferimento alla redazione di un parere motivato in materia regolata dal codice civile ed alla redazione di un parere motivato in materia regolata dal codice penale, si svolgono col solo ausilio dei testi di legge, senza commenti e citazioni giurisprudenziali.».

Art. 50.

50.200

CARUSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50 (*Organi del procedimento disciplinare*) 1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio Istruttore di Disciplina e dal Collegio Giudicante, che sono organi degli ordini circondariali del distretto.

2. Il Consiglio Istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale ed ha sede presso il consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto.

3. I Collegi Giudicanti hanno sede presso il consiglio dell'ordine circondariale competente ai sensi dell'articolo 51, comma 1.

4. Il CNF disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Istruttore di disciplina e del Collegio Giudicante, altresì stabilendo in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario i criteri di ripartizione dei costi per il funzionamento degli stessi, che sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto.

5. Il Consiglio Istruttore di disciplina è eletto fra gli iscritti agli albi degli ordini circondariali di ciascun distretto, nel numero dispari di volta in volta determinato dal CNF con proprio regolamento in relazione al numero complessivo degli iscritti agli albi, agli elenchi e ai registri di cui all'articolo 20. Il Consiglio non può tuttavia avere un numero di componenti inferiore a sette, dei quali due hanno funzione di supplenti. L'elezione ha luogo contemporaneamente a quella per il rinnovo dei Consigli degli ordini circondariali, secondo le modalità stabilite dal CNF con il regolamento previsto nel presente comma, che pure dispone, in relazione al numero dei componenti da eleggersi, la eventuale costituzione successiva di più sezioni, ciascuna della quale composta da non meno di tre membri e presieduta dal più anziano per iscrizione. La durata del mandato è qua-

driennale e ciascuno dei componenti non può essere rieletto più di una volta consecutivamente.

6. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

7. La funzione di componente del Consiglio Istruttore di Disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, oltre che di componente di Collegio giudicante. Al componente del Consiglio Istruttore di Disciplina si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine.

8. Il componente del Consiglio Istruttore di Disciplina cessato dalla funzione non può candidarsi alle cariche di cui sopra per il periodo di anni tre immediatamente successivo alla cessazione, computato l'anno solare in corso al momento in cui la stessa ha luogo. Se è eletto, decade di diritto, e vi subentra il primo dei non eletti con deliberazione che il Consiglio assume nel corso della riunione di insediamento.

9. La riunione di insediamento del Consiglio Istruttore di Disciplina è convocata per la prima volta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine del capoluogo del distretto, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio dell'Ordine circondariale che per ultimo dà notizia dell'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio Istruttore di Disciplina elegge tra i propri componenti il Presidente.

10. Il Collegio Giudicante è costituito per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti. Lo compongono, quali membri effettivi, il presidente del consiglio dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, o altro consigliere da lui delegato per l'ipotesi di sua incompatibilità o impossibilità a partecipare, due consiglieri del medesimo ordine competente e quattro consiglieri degli altri ordini del distretto. Sono membri supplenti un consigliere dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 51, comma 1 e un consigliere di uno degli altri ordini del distretto designato a seguito di intesa fra i relativi presidenti.

11. Il CNF con proprio regolamento stabilisce le modalità e indica i criteri per la costituzione dei Collegi, primo fra i quali quello del principio della predeterminazione e della rotazione.

12. Il Collegio non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento, sotto pena della nullità degli atti compiuti e delle decisioni prese.

13. Il Collegio Giudicante è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine circondariale competente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, o dal consigliere da lui delegato per l'ipotesi di sua incompatibilità o impossibilità a partecipare.

14. Per la validità della riunione del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.

15. I componenti del Collegio Giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi previsti dal codice di procedura penale, in quanto appli-

cabili, e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che li riguardi e che sia da essi conosciuto, anche se la stessa non sia stata dichiarata.».

Conseguentemente, all'articolo 51, sostituire il comma 2 con i seguenti: «2. Nell'ipotesi in cui l'indagato, l'incolpato, la persona offesa o danneggiata sia uno dei componenti del Consiglio Istruttore di Disciplina, ed in ogni altro caso di incompatibilità in cui versi uno degli stessi, la competenza a provvedere è determinata a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

2-bis. Nell'ipotesi in cui l'indagato, l'incolpato, la persona offesa o danneggiata sia un consigliere di un ordine circondariale, ed in ogni altro caso di incompatibilità in cui versi uno degli stessi, non possono essere chiamati a comporre il Collegio Giudicante altri consiglieri dello stesso ordine. Il Collegio sarà conseguentemente costituito con la designazione di componenti in sostituzione, scelti fra i consiglieri dell'ordine del capoluogo del distretto, e il procedimento sarà tenuto presso lo stesso. Nell'ipotesi in cui quanto sopra riguardi un consigliere di tale ordine, la competenza è determinata a norma dell'articolo II del codice di procedura penale.».

50.201

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50 (*Organi del procedimento disciplinare*). – 1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina e dal Collegio giudicante di disciplina, istituiti a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello.

2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante di disciplina hanno competenza su tutti gli iscritti agli ordini circondariali del distretto.

3. Il Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti e viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del Consiglio Nazionale Forense.

4. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio istruttore di disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del Consiglio Nazionale Forense. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere del-

l'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.

6. Il Consiglio istruttore di disciplina viene convocato per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali in ordine all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.

7. Il Collegio giudicante di disciplina è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio Nazionale forense. Il Collegio è integrato, per ogni singolo procedimento, da due consiglieri del consiglio dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, indicati dal presidente del consiglio dell'ordine. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.

8. Il Collegio giudicante di disciplina si riunisce nei termini fissati dal Consiglio Nazionale Forense nel provvedimento di nomina dei suoi membri. Nella prima riunione, i membri del Collegio giudicante di disciplina nominati dal Consiglio Nazionale Forense scelgono tra di essi il presidente.

9. La carica di componente del Consiglio giudicante di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine (salvo quanto previsto dal comma 7), di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio istruttore di disciplina. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine.

10. Ai componenti del Collegio giudicante si applicano, per quanto possibile, le cause di ricsuzione ed astensione previste dal codice di procedura penale per il giudice.

11. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante di disciplina è necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi.

12. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante di disciplina sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.

13. Il Consiglio Nazionale Forense disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese

tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante di disciplina.

14. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.«.

50.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50 (*Consiglio di disciplina*). – 1. La funzione disciplinare è esercitata dal Consiglio di disciplina, istituito a livello distrettuale presso il Consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la Corte d'appello.

2. Il Consiglio di disciplina è composto dal Consiglio istruttore e dal Collegio giudicante, nell'ambito del quale una sezione è destinata a deliberare solo sulle richieste di archiviazione o di rinvio al dibattimento disciplinare.

3. Il Consiglio di disciplina è composto da avvocati, con anzianità non inferiore ai dieci anni, che non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare. Ciascun Consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i membri del Collegio di disciplina in numero e con le modalità previste con regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma del comma 14. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto ed ogni consigliere dell'ordine esprime il voto di preferenza in numero non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere, arrotondato per difetto; risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

5. La carica di componente del Consiglio di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione.

6. La riunione di insediamento del Consiglio di disciplina viene convocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine territoriali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio di disciplina elegge tra i pro-

pri componenti il presidente e il segretario, designa i membri componenti del Consiglio istruttore e del Collegio giudicante e ne elegge i presidenti. Al Presidente del Consiglio di disciplina sono attribuiti compiti organizzativi e di coordinamento.

7. Il Consiglio istruttore di disciplina è composta da membri effettivi e da supplenti, mediante criteri predeterminati, disciplinati, nel numero e con le modalità previste, con regolamento del Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, adottato a norma del comma 14.

8. Il Collegio giudicante si articola in più sezioni, composte ciascuna da un numero di membri non inferiore a cinque oltre due supplenti. Il Consiglio di disciplina designa i membri delle sezioni che compongono il Collegio giudicante, compresi quelli della sezione deliberante sulle richieste di archiviazione o rinvio al dibattimento, nominandone il relativo presidente. Le designazioni e le nomine avvengono sulla base di criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma del comma 14, che determina il numero dei componenti del consiglio di disciplina in misura proporzionale al numero degli iscritti agli ordini territoriali del distretto.

9. La carica di componente delle Sezioni del Collegio giudicante è incompatibile con quella di componente del Consiglio istruttore. Sussiste, inoltre, incompatibilità, nell'ambito del Collegio giudicante, tra le funzioni di componente delle Sezioni giudicanti e della Sezione che delibera sulle richieste di archivi azione o di rinvio al dibattimento.

10. Ciascuna Sezione giudicante delibera in composizione collegiale di tre persone e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e nel caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.

11. Alle attività del Consiglio istruttorio e del Collegio giudicante di disciplina non possono partecipare componenti eletti dal Consiglio dell'ordine di appartenenza della persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata nel procedimento trattato. I componenti del Collegio giudicante possono essere recusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura penale, e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

12. Il regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma dell'articolo 14, disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.

13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine territoriali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario. I componenti del Consiglio hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per le trasferte effettuate in adempimento di ogni compito loro affidato.

14. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, disciplina con regolamento i criteri di

designazione e nomine e il funzionamento, l'organizzazione e i criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto.

15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente».

Conseguentemente,

a) all'articolo 51, comma 1, sostituire le parole: «Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante» con le seguenti: «Consiglio di disciplina»;

b) all'articolo 61, comma 1, sostituire le parole: «consiglio dell'ordine competente» con le seguenti: «Consiglio di disciplina competente per il procedimento» e conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Consiglio di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al Consiglio dell'ordine circondariale presso il cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato, affinché gli dia esecuzione».

Art. 50.

50.203

CARUSO

Sostituire il comma 7 con i seguente:

«7. Il collegio del Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del Consiglio dell'Ordine distrettuale.».

50.204

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Collegio giudicante, per i cui membri sussiste incompatibilità rispetto alle cariche di consigliere nazionale forense, consigliere dell'ordine e consigliere istruttore di disciplina, è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti; dei sette membri effettivi, tre sono designati

dal consiglio dell'ordine competente e quattro sono indicati tra i componenti degli altri consigli dell'ordine del distretto».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dell'Ordine circondariale competente» con le seguenti: «componente più anziano».

50.205

VICARI

Al comma 11 sostituire le parole: «previsti dal codice di procedura penale» con le seguenti: «previsti dal codice di procedura civile».

50.206

MUGNAI

Al comma 11 sostituire le parole: «previsti dal codice di procedura penale» con le seguenti: «previsti dal codice di procedura civile».

50.207

D'ALIA

Al comma 13 sostituire la parola: «costi» con la seguente: «rimborsi».

50.208

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 14, sostituire le parole: «Il CNF» con le seguenti: «Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense,».

Art. 51.

51.200

D'ALIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nell'ipotesi in cui l'indagato, l'incolpato, la persona offesa o danneggiata sia uno dei componenti del Consiglio dell'ordine, del Consiglio istruttore di disciplina o del Collegio giudicante di disciplina, nonché in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.».

Art. 52.

52.200

CARUSO

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

52.201

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 4, sostituire le parole: «di scarsa rilevanza» con le seguenti parole: «giudicato dal consiglio istruttore di scarsa rilevanza. Si applica l'articolo 53, comma 3».

Art. 53.

53.200

CARUSO

Al comma 4, sostituire la parola: «cinque» con la parola: «tre» e, all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o essere superiore, nel complesso, a dieci anni».

Art. 54.

54.200

CARUSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 54. (*Istruttoria disciplinare*). 1. Ricevuti gli atti, il Presidente del Consiglio Istruttore di Disciplina provvede senza ritardo ad iscrivere in apposito registro la notizia in relazione alla quale può aprirsi un procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui la stessa si riferisce, assegna eventualmente il procedimento per l'istruttoria ad una sezione del Consiglio di cui non facciano parte componenti appartenenti allo stesso ordine dell'interessato, e designa il consigliere istruttore.

2. Il Consigliere istruttore designato è responsabile della fase istruttoria del procedimento. Il Consigliere istruttore immediatamente informa, per iscritto a mezzo di comunicazione con avviso di ricevimento e prima di ogni altro adempimento, l'avvio della stessa, fornendo all'interessato ogni elemento utile ed invitando lo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. L'interessato può chiedere di essere ascoltato personalmente Consigliere istruttore ed ha la facoltà di farsi assistere da un difensore. La sezione del Consiglio provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione per qualunque causa e per i rinvii ottenuti dall'interessato. La sospensione feriale dei termini decorre dal giorno 5 al giorno 31 del mese di agosto.

3. Conclusi gli atti di sua competenza, e nel solo caso di manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare, il Consigliere istruttore riferisce alla al Consiglio o alla sezione, che propone al Collegio Giudicante competente motivata richiesta di archiviazione ovvero chiede, in

caso contrario, apertura del procedimento disciplinare; in questa seconda ipotesi, il Consiglio o la sezione formulano la proposta del capo di incolpazione. Il Consiglio o la sezione depositano il fascicolo comprensivo di tutti gli atti e documenti presso la segreteria del Collegio Giudicante, che ne dà avviso all'interessato.

4. Il provvedimento di archivi azione è comunicato all'iscritto, al Consiglio dell'Ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, al pubblico ministero ed all'esponente.

5. Il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare e quello di rinvio a giudizio sono impugnabili al CNF solo insieme alla decisione che contenga l'applicazione di una sanzione.».

54.201

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 3, sostituire le parole: «collegio di appartenenza» con le seguenti: «Sezione del Collegio giudicante che delibera sulle richieste di archivi azione o di apertura del procedimento» e sostituire le parole: «Il collegio istruttorio delibera, con la partecipazione dell'istruttore,» con le seguenti: «La sezione del Collegio giudicante di cui al precedente periodo delibera».

Art. 55.

55.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Se è disposta l'apertura del procedimento disciplinare, il Consiglio istruttore ne dà comunicazione all'incolpato, al pubblico ministero ed al Presidente del consiglio dell'ordine competente.»

Conseguentemente,

a) al medesimo articolo, ovunque ricorrono, sopprimere le parole: «consiglio dell'ordine costituito in»;

b) all'articolo 57, comma 3, sopprimere le parole: «consiglio dell'ordine presso il quale opera»;

c) all'articolo 58, sostituire le parole: «consiglio dell'ordine in sede» con la seguente: «Collegio».

55.201

D'ALIA

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante» con le seguenti: «Collegio giudicante di disciplina».

55.202

D'ALIA

Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che decorre dal deposito della motivazione».

55.203

VICARI

Al comma 14 sostituire le parole: «le norme del codice di procedura penale» con le seguenti: «le norme del codice di procedura civile».

55.204

MUGNAI

Al comma 14 sostituire le parole: «le norme del codice di procedura penale» con le seguenti: «le norme del codice di procedura civile».

Art. 56.

56.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

56.201

D'ALIA

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante» con le seguenti: «Collegio giudicante di disciplina».

56.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le sanzioni definitive vengono annotate, mediante una sintesi dei provvedimenti relativi comprensiva di cause e motivazioni, negli albi circondariali e sono liberamente consultabili sui siti web degli ordini e del CNF. Sui medesimi siti web deve, inoltre, essere liberamente consultabile anche il provvedimento integrale».

Art. 58.

58.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può

essere a tale scopo sospeso per una durata non superiore a due anni. Durante il periodo di sospensione non decorre il termine di prescrizione».

Art. 60.

60.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 60.

(Divieto di cancellazione volontaria dall'albo)

1. Durante lo svolgimento del procedimento, a decorrere dal giorno della iscrizione nel registro di cui all'articolo 53, comma 2, non può essere accolta la richiesta di cancellazione dell'avvocato o del praticante avvocato sottoposto ad indagine in sede disciplinare nè essere accolta la richiesta del suo trasferimento».

60.201

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'avvocato o dal praticante» con le seguenti: «dell'avvocato o del praticante avvocato».

60.202

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «il procedimento stesso» con le seguenti: «tale procedimento».

Art. 61.

61.200

D'ALIA

Al comma 1, sostituire le parole: «dal consiglio dell'ordine competente» con le seguenti: «dal Collegio giudicante di disciplina, su proposta del presidente del consiglio dell'ordine competente, ovvero del Consiglio istruttore di disciplina ovvero del pubblico ministero».

Art. 62.

62.200

D'ALIA

Al comma 1, sostituire le parole: «consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante» con le seguenti: «Collegio giudicante di disciplina».

Art. 63.

63.200

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sopprimere l'articolo.

Art. 64.

64.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sopprimere l'articolo.

64.201

CARUSO

Al comma 1 sostituire l'alinea con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione del parere del CNF e degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine sopra previsto di ventiquattro mesi o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui sopra, il Governo può adottare, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo e con la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive. Il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:».

64.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «sentito il CNF» con le seguenti: «, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggior-

mente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL,».

64.203

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

64.0.200

MUGNAI

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Inderogabilità delle norme della presente legge e abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili)

1. Tutte le norme previste nella presente legge sono inderogabili. Le convenzioni e/o regolamenti, adottati da ciascun ordine in materia elettorale, in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullità può essere rilevata anche d'ufficio. Le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate».

Art. 65.

65.200

D'ALIA

Sopprimere i commi 2 e 3.

65.201

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO,
GALPERTI, LATORRE, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 4, sopprimere le parole: «in modo innovativo».

65.202

MUGNAI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'incompatibilità di cui all'articolo 27, comma 10, tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere rimossa comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 66.

66.0.200

D'ALIA

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Modiche alla legge 23 dicembre 1999 n. 488)

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 dopo le parole: «sotto qualsiasi forma ai componenti delle autorità indipendenti» sono inserite le seguenti: «e del Consiglio Superiore della Magistratura per quanto riguarda i componenti eletti ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 marzo del 1958 n. 195».
